



Corso di perfezionamento dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

L'AVVOCATO DEL MINORE

NEI PROCEDIMENTI CIVILI (L. 149/01) E PENALI (DPR 448/88)

Organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Salerno e dalla Camera per i minori di Salerno "Anna Amendola"

Accertamenti sull'età e la personalità del minore

Relazione del 18 marzo 2010

SOMMARIO

I. Cenni storici; II. Imputabilità; III. Accertamento dell'età; IV. Accertamento della personalità

SCHEDA

1. Letture; 2. Imputabilità; 3. Misure di sicurezza; 4. Maturità. Massimario; 5. Immaturità. Mappa concettuale; 6. Casistica; 7. Accertamento età. Massimario; 8. Identificazione migranti minorenni; 9. Test psicologici; 10. Accertamento personalità. Massimario.

ALLEGATO

Circolare 19.1.1995, Ministro Grazia e Giustizia, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, scheda personale minore

a cura di Paolo Corsaro, avvocato

I. CENNI STORICI

Nel **diritto romano** la distinzione tra puberi ed impuberi era essenzialmente fondata sul raggiungimento della **maturità sessuale**, fissata per i maschi al compimento del 14° anno e per le femmine al 12° anno, in ossequio al criterio di **equivalenza tra la maturità fisica e quella psichica**, e si accertava attraverso *l'inspectio corporis*;

nel **diritto germanico**, l'età del delinquente non aveva, inizialmente, nessun significato: la pena aveva unicamente finalità risarcitorie e il relativo obbligo incombeva sul gruppo di appartenenza del reo; "contaminato" dal diritto romano, anche il diritto barbarico iniziava a richiedere la pubertà per punire i reati commessi dai minori: questa era fissata al compimento del 12° anno, in cui si riteneva sussistere la capacità di discernimento;

il **diritto penale comune** tenne in particolare considerazione l'età: si distinguevano gli *infantes, fino ai sette anni*, i *proximi infantiae, dai sette ai dieci anni e mezzo*, e i *proximi pubertati, dai dieci anni e mezzo ai quattordici*. Ma gli scrittori avevano opinioni diverse circa la differenziazione del trattamento: da una parte c'era chi riteneva che solo l'*infans* era completamente irresponsabile, mentre l'impubere appartenente alle altre due categorie poteva essere *doli capax*, cioè moralmente capace di intendere la gravità dei propri atti; dall'altra vi era chi sosteneva che solo il *pubertati proximus* poteva essere in grado di delinquere, a meno che la stessa natura del reato non fosse tale da escludere la capacità psichica dell'autore; infine alcuno considerava i *minores* non imputabili di reati colposi, mentre per i reati dolosi l'età doveva servire ad attenuare la pena, purché non si trattasse di delitti efferati, nel qual caso nessuna attenzione doveva essere prestata all'età del reo, che doveva essere condannato come se fosse adulto.

Sebbene, infatti, tutti gli ordinamenti avessero accolto la regola, propria del diritto romano, per la quale solo il soggetto *pubertati proximus* era passibile di pena, più volte il principio *malitia supplet aetatem* aveva permesso di eluderla, rendendo possibile condannare e punire severamente i ragazzi ritenuti *capaces doli*.

Nell'Inghilterra dell'Ottocento si possono trovare sentenze di condanna a morte o ai lavori forzati nei confronti di ragazzi di nove anni, colpevoli di aver sfondato vetrine o porte; per non parlare dell'internamento in prigioni o case di correzione di bambini di sei anni, colpevoli di aver suonato per gioco i campanelli di alcune porte (Ignazio Baviera, *Diritto minorile*, II, Giuffrè, Milano 1976, p. 166, riferisce delle sentenze dell'Old Bailey (la Corte centrale criminale di Londra) che nel 1833 condannava un ragazzo di nove anni «ad essere appeso al collo fino alla morte» perché responsabile di aver sfondato con un bastone

una vetrina; la sentenza di una corte inglese del 1899 che condannava ai lavori forzati due ragazzi, di undici e tredici anni, per aver danneggiato una porta").

Tra il XVI e il XVII secolo si iniziarono ad attuare delle differenziazioni tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, e fu allora che emerse un nuovo sentimento dell'infanzia. Ma proprio in questo periodo, quando per la prima volta sembrava nascere questo nuovo atteggiamento riguardo al mondo dei più piccoli, contemporaneamente si hanno anche i **primi tentativi di controllo nei confronti di quella parte della popolazione considerata pericolosa per l'ordine pubblico: si tratta degli emarginati, dei vagabondi, dei folli e degli abbandonati**. Tutti questi soggetti, che all'epoca rientravano nella categoria dei 'poveri', vengono così segregati in *istituti, quali ospedali, opifici o case di correzione, caratterizzati dalla disciplina e dal lavoro come imperativi pedagogici attraverso i quali ci si proponeva di regolare la vita dei reclusi*. All'inizio, questa pratica dell'internamento in case di correzione fu messa in atto **anche nei confronti dei minori 'traviati' o 'discoli', con il preciso intento di moralizzare l'infanzia e di recuperare socialmente il ragazzo**. La storia delle istituzioni per minorenni "è parte integrante della storia dei poveri e degli indesiderati nella prima fase dell'industrializzazione capitalistica; in particolare, di quegli strati di poveri sradicati, spostati e straniati che si sono inseriti in condizioni di svantaggio nel violento processo di proletarizzazione e di urbanizzazione di masse contadine". (G. De Leo, *La Giustizia dei minori*, Torino, 1981)

Nel 1650 nasce, proprio a Firenze, la prima istituzione di tipo assistenziale-correzionale, fondata da Ippolito Francini, per il recupero dei ragazzi abbandonati o vagabondi, attraverso l'azione educativa di scuola e lavoro. (14) Alla morte di Francini, un gruppo di religiosi guidati dall'abate Filippo Franci, continuò quanto da lui iniziato e diede vita allo "Spedale di San Filippo Neri" (successivamente chiamato "*Casa pia del rifugio di poveri fanciulli*", comunemente detta "*Casa dei Monellini*"), che, secondo quanto prevedeva il regolamento, *accoglieva i minori di sedici anni "che la notte dormivano per le strade, nei cimiteri, nelle osterie" allo scopo di "rivestirli, nutrirli, medicarli, trovar loro un lavoro in botteghe esterne o in officine interne e istruirli nel santo timore di Dio"*. (Vanna Nutti, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità*, Firenze 1992, p.99). All'interno dello Spedale, in una zona separata, erano state allestite delle piccole celle dove venivano rinchiusi i ragazzini ospiti più disobbedienti e indisciplinati, ormai "corrotti dalla strada e dall'ozio", perché non fossero di cattivo esempio per gli altri. Nelle stesse cellette venivano anche fatti imprigionare, dai padri, i propri figli, ribelli all'autorità paterna, quando non riuscivano in altro modo ad ottenere la loro obbedienza. Pare che col passare del tempo questa seconda

funzione sia diventata quella prevalente, anche per la segretezza e la riservatezza garantite dai religiosi alle famiglie più benestanti che chiedevano il loro aiuto. Così, nel 1677, *"questa istituzione diviene vera e propria casa di correzione per i ribelli all'autorità paterna con l'intento di separare tali soggetti dai veri e propri delinquenti che ne avrebbero corrotto l'animo con il proprio esempio"*.

A Roma, presso l'ospizio San Michele in Ripa, su iniziativa di papa Clemente XI, fu fondato, col Motu proprio del 14 novembre del 1703, (Riv. Dir. Penit., 1934, P. 786) un istituto simile a quello fiorentino. **L'Istituto S. Michele rappresenta il primo tentativo di trattamento differenziato per minorenni, sul piano legislativo e istituzionale:** il Motu proprio disponeva che tutti i minorenni condannati da un qualsiasi tribunale per motivi penali, invece di essere condotti nelle «pubbliche carceri», venissero internati in tale Istituto. Presso lo stesso potevano essere ricoverati **«i ragazzi e giovani discoli inobbedienti [...] che per i loro cattivi principi dimostrano pessima inclinazione ai vizi», su richiesta dei loro genitori o degli amministratori. Mentre i ragazzi internati per motivi penali venivano detti «carcerati», quelli ricoverati su richiesta delle famiglie erano definiti «custoditi». Lo scopo dell'Istituto era quello di correggere ed emendare i giovani reclusi, non solo attraverso la pratica della religione, ma anche attraverso l'insegnamento di «qualche arte meccanica, acciò che con l'esercizio lascino l'ozio, e intraprendino affatto con nuovo modo di ben vivere».** È la prima volta che, con un documento ufficiale, si delinea un trattamento differenziato per i minori, se ne indica la finalità educativa e preventiva, e si parla di 'Casa di correzione'. Dalla seconda metà del XVIII secolo altri istituti simili a quelli di Firenze e Roma furono aperti nei diversi Stati italiani: nel 1759, a Milano, fu fondata una Casa di correzione; nello stesso periodo, a Napoli, vennero alla luce le prigioni speciali per giovani; nel 1786, a Palermo, nacque la 'Real casa di correzione per donne e minori traviati'. Più tardi, nel 1827, l'Istituto San Michele di Roma fu destinato alle donne detenute, mentre i minori corrigendi furono trasferiti in un edificio presso le carceri di Villa Giulia, fatto costruire appositamente da papa Leone XII, dove vennero mutuati dal sistema penitenziario americano di Auburn l'assoluto silenzio durante il lavoro obbligatorio e la segregazione cellulare notturna. Sempre nella prima metà dell'Ottocento, a Torino venne istituito 'La Generale', un riformatorio noto per la sua ferrea disciplina.

Il **Positivismo**, l'esaltazione del metodo empirico scientifico, gettò nuova luce sulla fenomeno dei minori: il metodo scientifico e l'interesse educativo e pedagogico dovette scontrarsi con l'istanza contenitiva e punitiva degli enti minorili: l'infanzia era considerata un'età subalterna, da plasmare affinché non si corrompa (**Lorena Milani, Devianza minorile**, Milano, 1995).

Gli studi antropologici e sociologici spinsero alla creazione negli Stati Uniti del Child-saving movement, il quale diede vita ad un vero e proprio movimento di opinione che spinse verso la creazione di una Commissione, da cui derivò l'idea della istituzione di un **Tribunale speciale per l'infanzia**, idea che si concretizzò a **Chicago nel 1899 con il Juvenile Act**. Questa prima Juvenile Court aveva una **marcata impronta paternalistica: il giudice aveva il ruolo del 'buon padre di famiglia', cioè aveva il compito di osservare il minore e di disporre circa la sua educazione o correzione**. In seguito altri Tribunali per minorenni nacquero a Boston e a New York, e agli inizi del Novecento se ne registra la nascita anche in Europa, sempre sulla spinta dei movimenti per la tutela e la protezione dell'infanzia. In **Inghilterra** l'istituzione dei Tribunali per i Minorenni divenne obbligatoria con il **Children Act**, un **vero e proprio statuto per i minori il quale, tra l'altro, oltre a prevedere che nessun ragazzo minore di sedici anni potesse essere incarcerato, abolì anche la pena di morte**.

Rispetto a quanto si è verificato in altre nazioni europee ed extraeuropee, in **Italia** l'istituzione di una giurisdizione specializzata si è avuta relativamente tardi: il Tribunale per i Minorenni fu istituito solo nel 1934.

Il **Codice penale sardo del 1859** stabiliva che la responsabilità penale era solo per i maggiori di anni 21; **i minori dai 14 anni sino ai 21 era penalmente imputabili**, sebbene fossero previste riduzioni di pena; **i minori degli anni 14 che avessero commesso reati comuni "con discernimento" erano destinati a Case di Custodia; qualora avessero commesso reati minori con "discernimento" o "senza discernimento", erano ricoverati in stabilimenti di lavoro:** analoga sorte toccava ai minori di anni 16 ritenuti oziosi o vagabondi;

il **codice civile del Regno d'Italia del 1865** (art. 222) prevedeva la possibilità di internamento del giovane discolo su richiesta, anche solo verbale, da parte del padre in speciali case di educazione o correzione;

il **Codice Zanardelli** (1889) prevedeva che il **minore di 9 anni** non fosse imputabile, ma qualora fosse stato commesso un reato punito con pena superiore ad un anno il tribunale civile, su richiesta del pm, poteva disporre il ricovero del minore presso un istituto di osservazione e correzione o il suo affidamento presso la famiglia di origine o presso altri soggetti; stesso sorte per l'infraquattordicenne che avesse commesso un reato senza discernimento; in presenza del discernimento, erano previste pena diminuite da scontare in case di correzioni o di custodia; la fascia di età fra i 14 anni e i 18 e tra i 18 anni e i 21 godevano di riduzioni di pena; la legge di pubblica sicurezza del 1889 garantiva il controllo e il contenimento sociale dei minori orfani, dediti all'ozio, alla mendicizia e alla prostituzione.

Nel **1891** un nuovo **regolamento penitenziario** stabilì la **specializzazione delle istituzioni minorili secondo l'età e le categorie giuridiche**: il regolamento del 1891 distinse fra le Case di correzione, previste per i minori di ventuno anni condannati in applicazione degli art. 54 e 55 del codice penale; gli Istituti di educazione e correzione, dove venivano rinchiusi i bambini con meno di nove anni, che avevano commesso un delitto punibile con la reclusione superiore ad un anno, e i minori di età compresa fra i nove e i quattordici anni, che aveva agito senza discernimento; gli Istituti di educazione correzionale dove, invece, venivano sistemati i minori di diciotto anni dediti all'oziosità, al vagabondaggio, all'accattonaggio e alla prostituzione; e, infine, gli Istituti di correzione paterna per giovani ribelli allontanati dalla casa paterna. In questo modo si realizzò formalmente la separazione fra condannati e corrigendi. Mentre i primi venivano rinchiusi in istituti governativi, i secondi, fin dall'unità d'Italia, venivano normalmente accolti in istituti privati, con i quali lo Stato stipulava apposite convenzioni per la parte amministrativa. A questo regolamento ne seguì un altro nel **1907**, denominato **'Regolamento per i riformatori governativi'**, in base al quale, appunto, le case di custodia e tutte le altre istituzioni minorili vennero denominate, ufficialmente, «riformatori governativi» per distinguersi dalle istituzioni private, dove potevano essere ricoverati i minori in base all'art. 222 del codice civile o su provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. **Questo regolamento proponeva di affrontare il problema della delinquenza giovanile non più in termini di mera repressione, quanto piuttosto di correzione, riabilitazione ed educazione, per cui a questi principi andava adattato anche il trattamento dei minori, tenendo anche presente l'età e il tipo di reato commesso.** Dei cambiamenti riguardarono anche le figure degli agenti di custodia, che furono sostituiti con gli "istitutori", reclutati fra gli insegnanti elementari, che dovevano essere previsti in numero proporzionato alla popolazione ricoverata (art. 7), sotto la direzione di un censore e uno o più vicecensori. Ma se sulla carta era previsto il passaggio ad un trattamento penitenziario individualizzato, basato sull'osservazione e lo studio del minore «onde accertarne l'indole, le tendenze, i vizi e le virtù» (art. 14) e sull'esame delle caratteristiche psico-fisiche del minore da parte del medico (art. 24), in realtà il sistema risultò poco individualizzato e poco attento ai bisogni del singolo, e piuttosto teso, invece, ad ottenerne il consenso e la sottomissione. La preoccupazione principale era, infatti, quella di ottenere la spersonalizzazione dell'individuo, la sua docilità e la sua obbedienza alle regole istituzionali; il raggiungimento di questi obiettivi era perseguito attraverso l'educazione religiosa e la disciplina: «come regola precipua di disciplina e di educazione si inculca ai ricoverati il dovere del rispetto e dell'obbedienza» (art. 75).

Tra i testi normativi considerati propedeutici alla specializzazione del giudice minorile va inserita anche la **Legge n. 267 del 26 giugno 1904**, con la quale fece ingresso per la prima volta in Italia **la sospensione della pena**. Questa legge inserì i **minori di diciotto anni, insieme alle donne e agli ultrasessantenni**, tra i possibili beneficiari della sospensione della pena non superiore a un anno.

L'**11 maggio 1908** il ministro guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, con una **circolare**, rivolse alla magistratura una serie di raccomandazioni con le quali erano poste le basi per l'affermazione, nell'ambito del diritto minorile, dei principi della specializzazione del giudice dei Minorenni, della non pubblicità del processo in cui è coinvolto un minore e della necessità dell'indagine diretta ad acclarare la personalità del minore.

Con la **Circolare n. 2236 del 22 settembre 1929** il Guardasigilli Rocco intendeva provvedere «*alla istituzione di magistrati per minorenni*» e «*ad assicurare una migliore applicazione delle norme di carattere preventivo che riguardano la criminalità minorile [...]*». Per realizzare il primo obiettivo, il ministro Rocco dispose che nelle più importanti Corti d'Appello (quelle di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo) nonché nei tribunali e nelle preture delle stesse città i processi che vedevano come imputati **minori di diciotto anni**, che non avessero coimputati maggiorenni, fossero affidati sempre ai medesimi magistrati, non solo per la funzione istruttoria - come aveva già stabilito la circolare Orlando - ma anche per le funzioni requirenti, di spettanza del pubblico ministero. Inoltre i giudizi relativi a questi processi dovevano essere devoluti «ad una speciale sezione permanente, composta, salvo i casi di temporaneo impedimento, sempre dagli stessi magistrati e da un unico pretore o vicepretore». Si disponeva, infine, che i dibattimenti a carico di imputati minori di diciotto anni dovessero «*tenersi in sede separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano gli imputati maggiorenni, allo scopo di evitare contatti non giovevoli per i piccoli giudicabili e la loro stessa permanenza negli affollati ambulacri dei palazzi di giustizia*». Questa previsione di speciali udienze nelle quali far svolgere, sempre da parte dei giudici ordinari, i dibattimenti riguardanti i minori fu consacrata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (1 luglio 1931). L'art. 425 prevedeva, infatti, la destinazione di «*speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni*». Questi dibattimenti, quando non erano presenti coimputati maggiorenni, si dovevano svolgere a porte chiuse, salva la possibilità che il presidente del tribunale o il pretore consentissero la partecipazione all'udienza «ai genitori, ai tutori o ai rappresentanti di istituti di assistenza dei minorenni».

Insieme al codice di procedura penale entrò in vigore anche il codice penale. Qui occorre ricordare che il Codice Rocco delineò una netta distinzione fra i soggetti che si riteneva fossero in

condizioni di "normalità biologica e psichica", e quindi imputabili, per i quali la pena aveva una funzione retributiva, e quelli che si trovavano in condizioni di "non normalità biologica e psichica", per i quali, se non era provata in concreto la loro imputabilità, la pena, sotto forma di misura di sicurezza, aveva funzione terapeutica e, soprattutto, di difesa sociale. Nell'area della **non normalità biologica e psichica** erano fatti rientrare anche i minori.

I minori che, a prescindere dall'età, fossero stati ritenuti non imputabili, qualora fossero stati considerati socialmente pericolosi erano sottoposti alle misure di sicurezza del *riformatorio giudiziario o della libertà vigilata* (art. 224 c.p.). Ai minori autori di reati e prosciolti per infermità psichica o per sordomutismo, nei confronti dei quali la pericolosità sociale è presunta, veniva applicata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario (art. 222 c.p.). I minori invece ritenuti imputabili e condannati dovevano scontare la pena, fino al compimento dei diciotto anni, «in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti» e a loro veniva «impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale» (art. 142 c.p., abrogato dalla Legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario).

Una innovazione concreta consiste nell'introduzione, accanto alla previsione della liberazione condizionale (art. 176 c.p.), già prevista dal codice Zanardelli, dell'istituto del **perdono giudiziale**. Si tratta di una misura applicabile esclusivamente ai minori, che "consiste nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna o addirittura al rinvio a giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell'imputato".

Il giudice può utilizzare questa causa di estinzione del reato quando ritiene che il minore, colpevole di un reato per il quale è prevista una pena non superiore a due anni e alla sua prima esperienza penale, si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 169 c.p.).

Con la **Circolare n. 2314 del 26 marzo 1933**, il ministro di grazia e giustizia De Francisci dispose che gli stessi criteri organizzativi della circolare Rocco del 1929 venissero attuati «in tutte indistintamente le Corti e le sezioni distaccate di Corte d'Appello del Regno, nonché nei tribunali e nelle preture aventi sedi nei rispettivi capoluoghi».

Ormai i tempi erano maturi e, finalmente, con il **Regio Decreto Legge. n. 1404 del 20 luglio 1934** venne istituito il **Tribunale per i Minorenni**, sintesi delle diverse prospettive presentate nei precedenti progetti di riforma sopra esaminati.

Il Tribunale per i Minorenni venne istituito quale organo di decisione autonomo, rispetto agli altri tribunali penali e civili, e specializzato, in relazione alle peculiarità della condizione minorile. Originariamente era composto da due magistrati togati e «da un

cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia» (art. 2).

Al tribunale furono attribuite tre competenze (**penale, civile e amministrativa**), per cui fin dall'inizio si occupò non solo della delinquenza minorile ma anche del disadattamento. Per quanto riguarda la competenza penale, oltre ad aver garantito ai minori il diritto ad avere un giudice specializzato, furono previste anche particolari norme del procedimento. Mentre poi la competenza civile riguardava l'ambito relativo ai provvedimenti limitativi della patria potestà, la competenza amministrativa era rivolta al minore di diciotto anni che «per abitudini contratte dia prova di traviamiento e appaia bisognoso di correzione morale» (art. 25). L'attività amministrativa era un'attività di controllo sociale che, sebbene nelle intenzioni volesse essere meno rigida di quella penalistica, di fatto comportava l'internamento in un riformatorio per corrigendi (art. 27), senza per altro stabilirne la durata. Era stabilito, infatti, che il trattamento del minore finisse quando il ragazzo fosse risultato «non più bisognoso di correzione» o, comunque, aveva raggiunto i ventuno anni (art. 29). Molti ragazzi furono, così, sottoposti a interventi rieducativi coatti anche molto duri, un trattamento che spesso aveva l'effetto di trasformarli da disadattati a veri e propri delinquenti da sottoporre a misure di contenimento più gravi, anche di tipo penale.

Con la **Circolare ministeriale n. 3935/2405 del 1 febbraio del 1951**, si introdusse la figura dell'**assistente sociale** anche nel settore del disadattamento minorile, per facilitare il processo di rieducazione;

il **D.P.R. n. 153 del 28 giugno 1955**, che elencava gli uffici del servizio sociale fra gli istituti del centro rieducazione per minorenni, e la **Legge n. 888 del '56**, la quale, tra le altre cose, **introdusse l'affidamento al servizio sociale tra le misure rieducative. Tra le misure non penali di controllo**, accanto all'affidamento del minore al servizio sociale minorile, **era previsto il collocamento in una Casa di rieducazione o in un Istituto medico-psico-pedagogico**. Le modifiche al R.D.L. del 1934, operate dalla Legge del 1956, introdussero una pluralità di istituzioni rieducative e di servizi per i minori disadattati che consentirono di operare un trattamento più adeguato alla singola personalità e più attento alle cause della condotta trasgressiva del ragazzo. Per poter personalizzare le misure e il trattamento era necessario, ovviamente, capire i bisogni del minore e a questo erano finalizzate le indagini sulla personalità del minore, previste dall'art. 11 del decreto del 1934 all'interno della competenza penale del tribunale ed attribuite al pubblico ministero, ed ora affidate, invece, a un componente del tribunale, a testimonianza di una contaminazione tra le tre aree di competenza del tribunale. Con la nuova legge furono introdotte anche delle sezioni di custodia preventiva presso l'istituto di osservazione, compiendo così un altro

passo in avanti rispetto al R.D.L. del '34: quest'ultimo aveva, infatti, già vietato che i minori venissero trattenuti in carcerazione preventiva presso le prigioni ordinarie; la Legge n. 888/1956 andò oltre disponendo che il minore in attesa di giustizia stesse presso l'istituto di osservazione, invece che nel carcere per i minorenni. La **Circolare n. 721/3196 del 7 febbraio 1957** affermò che questa modificazione andava ricondotta al principio per cui «*non si può presumere l'imputabilità del minore prima che sia stata accertata in sede diagnostica e giudiziaria*» e che si riteneva «*esigenza di rispetto della sua personalità e, ad un tempo, condizione tecnica per una buona diagnosi, il non aggravare, al di là delle necessità concrete di sicurezza, le tensioni emotive in corso, ma al contrario scaricarle attraverso quelle condizioni ambientali e quel trattamento che un'intelligente pedagogia suggerisce*»: alla definizione di minore «traviato» si sostituisce quella di minore «irregolare nella condotta e nel carattere». L'aggettivo traviato, infatti, oltre a denotare una certa concezione sminuente della personalità del minore e un giudizio di condanna morale, presuppone anche una concezione dell'intervento in termini di correzione. Al contrario, il concetto di minore irregolare nella condotta e nel carattere presume una visione del soggetto in termini di disadattamento e propone un'ideologia rieducativa dell'intervento, cioè un trattamento che guarda al comportamento deviante come sintomo di una patologia individuale.

I primi passi a livello internazionale verso un nuovo modo di concepire il minore come soggetto di diritti sono stati mossi nel **1912**, quando durante una Conferenza di diritto privato tenutasi all'Aja fu approvata una **Convenzione sulla tutela del minore**, e nel **1913**, anno in cui una Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia svoltasi a Bruxelles promosse la cooperazione internazionale in questo settore.

La prima guerra mondiale interruppe, però, questo processo di rinnovamento in campo minorile, che fu ripreso alla fine della guerra con ancora più forza, soprattutto grazie all'intervento dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Tale organizzazione, nel **1919**, fissò l'età minima per accedere al lavoro nelle industrie a 14 anni e vietò il lavoro notturno per i minori di diciotto anni.

La «**Dichiarazione dei diritti del fanciullo**», nota come la Dichiarazione di Ginevra, approvata dalla Società delle Nazioni il **24 settembre 1924**. Con questo documento vengono, per la prima volta, affermati alcuni diritti fondamentali, tra i quali quello di avere un *processo formativo normale che metta il fanciullo nelle condizioni di poter sviluppare a pieno le sue potenzialità* (art. 1).

Nel **1948** fu approvata la «**Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**», con la quale si riconoscevano nuovi diritti quali, ad esempio, quelli al lavoro, alla salute e al riposo, senza, però, dedicare molta attenzione alla questione minorile. Nella Dichiarazione sono tuttavia contenuti alcuni principi i quali, benché

non espressamente rivolti ai minori, sono ad essi direttamente collegati. In particolare, si può richiamare l'art. 1 che afferma l'uguaglianza e la libertà degli esseri umani tutti, a prescindere dall'età, e l'art. 26 che, configurando il diritto all'istruzione come strumento per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona umana, si rivolge specificatamente ai minori. (89) Sempre nel 1948 il Consiglio generale dell'Unione internazionale della protezione dell'infanzia approvò un'integrazione alla Dichiarazione del '24, nella quale si affermava il diritto del bambino ad essere protetto indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità e dalla fede (art. 1), si sanciva il diritto del fanciullo ad essere aiutato nel rispetto dell'integrità della famiglia (art. 2), e si stabiliva il principio di rieducazione del bambino "deficiente" o "disadattato" (art. 4).

Il **20 settembre 1959** si giunse, dopo una lunga fase di elaborazione iniziata nel 1950, alla approvazione della nuova «**Dichiarazione sui diritti del fanciullo**».

In seguito sono stati emanati altri importanti documenti, alcuni specifici ed altri no, ma l'affermazione, a livello internazionale, dei principi essenziali nell'ambito della materia minorile ha trovato esplicito riconoscimento nelle «**Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile**», approvate al **IV Congresso delle Nazioni Unite nel novembre del 1985**. Queste cosiddette «**Regole di Pechino**», che costituiscono peraltro la fonte più prossima alla quale si è ispirato il nostro processo minorile, contengono una serie di significative enunciazioni, tra le quali possiamo ricordare le seguenti:

«in quei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità penale, tale inizio non dovrà essere fissato ad un limite troppo basso, tenuto conto della maturità effettiva, mentale ed intellettuale» (art. 4);

«un minore è un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto» (art. 2.2.a);

«il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato e all'autore dello stesso» (art. 5);

«devono essere assicurate sempre garanzie procedurali di base [...]» e

«nessuna disposizione di queste regole deve essere interpretata come preclusiva della possibilità di applicare ai giovani le regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti e le altre regole relative ai diritti dell'uomo» (artt. 7 e 9).

BIBLIOGRAFIA

Giuseppe Manuel Festa, Serena Proietti, *Legislazione penale minorile: note storiche e mutamenti d'immagine nell'età evolutiva*, in *Psicologia e Giustizia Anno V, numero 2 Luglio - Dicembre 2004*; Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002

“Un fattore che influenzò lo sviluppo di nuovi sistemi di pena fu la crescita demografica della popolazione urbana e l’aggravamento della povertà: si rese necessario un uso della pena come metodo di disciplina sociale”



Tra il XVI e il XIX sec. vi è la messa a punto di tutto un insieme di procedure per controllare, misurare, addestrare gli individui, per renderli docili ed utili nello stesso tempo. Sorveglianza, esercizio, manovre, annotazioni, esami, registrazioni. E' la nascita della società disciplinare.

II. L'IMPUTABILITA'

L'imputabilità del minore è subordinata ad un criterio cronologico:

1. **fino a quattordici anni** il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che «*non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*»;

Art. 98 CP. Minore degli anni diciotto.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

2. **fra i quattordici e i diciotto anni** il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. L'art. 98 rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: «*è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere*».

Il legislatore del '30 ha scelto convenzionalmente di fissare un limite cronologico, quello dei quattordici anni, al di sotto del quale si ha uno stato di assoluta imputabilità. Si tratta di una presunzione legale assoluta di imputabilità, nel senso che nessuna prova è ammessa per dimostrare che il minore, nonostante l'età, fosse imputabile.

Per quanto attiene al computo cronologico dell'età, esso è estraneo alla sfera regolatrice dell'art. 14, relativo soltanto al computo e alla decorrenza dei termini [C 28.1.1961, Tinti, CED 98606]. Vale perciò il computo naturale, per cui il *dies a quo* coincide con quello della nascita e va riferito al momento del fatto. Questo orientamento è stato peraltro disatteso da un'altra e successiva sentenza della Cassazione, secondo la quale vanno applicate le regole dell'art. 14, co. 2 c.p. e dell'art. 172, co. 4 c.p.p.. Conseguentemente, il compimento dei diciotto anni di età va fissato, "trattandosi di termini da computarsi ad anni, allo scadere delle ore ventiquattro del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto" [C 11.2.1999, Abrigata, CED 212280].

art. 26 Dpr 448/88

Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile

l'emissione di un decreto di archiviazione, ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., bensì nella **previsione dell'art. 425 c.p.p.** [C IV 11.11.1993, Petrollini, ANPP 1994, 889]. Del resto, la declaratoria

Dalla lettera della norma emerge come siffatta sentenza di non doversi procedere può essere emessa "in ogni stato e grado del procedimento", quindi anche nella fase delle indagini preliminari, qualora nel corso di queste emerga che l'indagato non ha ancora compiuto i quattordici anni. La giurisprudenza ha concluso nel senso di considerare il **difetto di imputabilità dell'infraquattordicenne** rientrante non nei casi di improcedibilità o di infondatezza della notizia di reato, per i quali la legge imporrebbe

ex art. 26, pur avendo un contenuto favorevole all'imputato, può comportare ai sensi dell'art. 224 c.p. l'applicazione nei confronti del prosciolto di una misura di sicurezza e tale potere spetta - in base ai principi generali fissati dall'art. 205 c.p. e dagli artt. 37, 38 e 39 d.P.R. 448/88 - al giudice che dichiara la non imputabilità con sentenza.

Il fatto del **minore infraquattordicenne** rimane comunque un fatto tipico, antiguridico, ma non colpevole e solo nei confronti di un tale fatto si giustifica il proscioglimento per inimputabilità in ragione dell'età. Conseguentemente al **minore prosciolto e effettivamente pericoloso** potrà essere applicata una misura di sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 224. Più precisamente, la **libertà vigilata** o per i reati particolarmente gravi il **riformatorio giudiziario**, da eseguirsi nelle forme previste dagli artt. 20, 21 e 22 d.P.R. 28 settembre 1998, n. 448 secondo quanto stabilito dall'art. 36 co. 2 del decreto stesso.

La colpevolezza è l'elemento necessario del reato per i soggetti imputabili, mentre nei confronti dei soggetti non imputabili viene in considerazione il fatto di reato, sintomatico di pericolosità. Ma perché il fatto di reato del non imputabile sia sintomatico di pericolosità, occorre pur sempre che gli appartenga psicologicamente, sia proprio del soggetto: manifestazione della sua personalità anormale (Mantovani, Diritto Penale, 2001, Padova, p. 288)

Per quanto riguarda la **nozione stessa di pericolosità del minore**, bisogna fare riferimento all'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 448/1988, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di pericolosità sociale ricavabile dall'art. 203 del codice penale: "La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

La capacità del minore di età fra i quattordici e i diciotto anni va accertata in concreto, caso per caso; mentre per l'adulto esiste una presunzione *iuris tantum* di capacità, per il minore di diciotto anni quest'ultima va accertata di volta in volta e per il **giudice esiste un obbligo di specifica motivazione circa l'accertamento, in concreto, di detta capacità, che va sempre osservato** [C 6.11.1992, cit. ; C 18.6.1986, Lambertini, CED 173944, RP 1987, 686].

Poiché si tratta di un **giudizio** che trae origine da **valutazioni e scelte di merito**, esso, se compiutamente e correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità [C 11.7.1991, Fiorillo, CED 188594].

L'accertamento in concreto deve verificare se il minore in rapporto al fatto commesso possieda un grado di **maturità** tale da rendersi conto del disvalore sociale del fatto [C 10.5.1991, Giarratano, CED 187932]. A tal fine, secondo la giurisprudenza, occorre tener conto del ruolo specifico svolto dal soggetto, della sua capacità organizzativa, del contegno assunto durante la realizzazione del reato e successivamente durante il processo. In breve, occorre che il giudice fondi il proprio giudizio su elementi non solo biopsichici, ma anche socioeconomici e socioambientali [C 21.3.1989, Leoncini, CED 181366, RP 1990, 291; C 19.11.1984, CED 168333], in relazione allo stato evolutivo proprio dell'età [C 1.10.1990, Triolo, CED 185929].

E' stata considerata carente di motivazione e quindi annullata la sentenza che dava atto della capacità del minore, imputato di omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione

stradale, in base a considerazioni astratte e apodittiche, relative all'intelligenza che il minore avrebbe dimostrato al dibattimento [C 9.1.1990, Sacchi, CED 183210, RGCT 1991, 486].

La capacità di intendere e di volere del minore deve essere accertata in stretto riferimento al fatto commesso, in quanto a differenza dalla incapacità di intendere o di volere da causa psicopatologica, l'incapacità da immaturità ha carattere relativo [fra le molte, cfr. C 6.11.1992, Rizzotto, CED 192750, RP 1993, 805; C 10.11.1987, Ghidoni, CED 177656, CP 1989, 590]. La natura del fatto contribuisce a evidenziare se in concreto, in relazione al fatto realizzato e all'evento verificatosi, il minore avesse o meno la capacità di discernimento e di volizione. Rispetto a certi comportamenti infatti appare sufficiente uno sviluppo intellettuale anche limitato, mentre per altri è necessario un elevato grado di capacità [così C 21.3.1989, Leoncini, CED 181366, RP 1990, 291; C 19.11.1984, CED 168333].

Conseguentemente, l'imputabilità di uno stesso soggetto può essere ritenuta per alcuni reati ed esclusa per altri in considerazione della maggiore o minore avvertibilità del disvalore etico-sociale del reato e dell'immoralità del fatto secondo il comune modo di sentire [C 28.9.1989, Arnica, CED 182554, RP 1990, 781; C 3.9.1986, Paladino, CED 175367, CP 1988, 1433; in dottrina, cfr. Fiandaca-Musco PtG 290; Fiore I, 398; Manzini T II, 87; Padovani 179].

Si è ritenuto che rispetto a reati, quali quelli contro la **persona** e la **proprietà**, sia sufficiente un grado di maturità meno evoluto rispetto a quello occorrente per rendersi conto del disvalore sociale e dell'illiceità sostanziale di altre condotte penalmente sanzionate, la cui contrarietà alle esigenze fondamentali della vita di relazione è meno evidente e richiede un grado di consapevolezza più evoluto [C 23.3.1988, Pantaleo, CED 180230, con riferimento a reati contro la proprietà commessi da un diciassettenne; C 9.4.1980, Longobardi, CED 145962; cfr. anche C 18.3.1981, Rossi, CED 149108]. Dalla natura dei reati ascritti al minore ovvero dal comportamento *post factum* tenuto dallo stesso minore non può comunque presumersi la capacità di intendere e di volere [C 9.1.1985, Bassetto, CED 167829, RP 1985, 1087].

L'esigenza di un'attenta indagine ai fini della valutazione della imputabilità del minore infradiciottenne alla luce di elementi non solo biopsichici ma anche socioeconomici e socioambientali emergerebbe in particolare dall'art. 9 d.P.R. 22.9.1988 n. 448 sul processo penale minorile, che ha sostituito l'art. 11, r.d.l. 1404/1934 istitutivo del Tribunale per i minorenni. L'art. 9 impone infatti al giudice e al pubblico ministero di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore ai fini del giudizio sull'imputabilità.

Qualora per il tempo trascorso dal fatto e per l'età nel frattempo raggiunta dall'imputato non sia più possibile svolgere l'indagine sulla imputabilità del minore, questi deve essere comunque assolto, quale persona non imputabile [C 9.1.1985, Bassetto, CED 167829, RP 1985, 1087].

In caso di soggetto prosciolto per minore età può trovare applicazione una misura di sicurezza ex art. 224 e ai sensi dell'art. 225 nel caso in cui il minore infradiciottenne sia ritenuto imputabile, nei limiti fissati dagli artt. 36, 37 e 39 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 cfr. in proposito, Pagliaro PtG 640; Romano, in CommSist II, art. 98, 78].

Per quanto riguarda il concetto di capacità di intendere e di volere, esso si identifica con quello di maturità [C 11.1.1988, Marcioni, CED 179473; cfr. anche C 28.9.1989, Arnica, CED 182554, RP 1990, 781, che identifica quest'ultima a sua volta con il concetto di discernimento che si sviluppa con l'età], in quanto la valutazione di detta capacità concerne lo sviluppo intellettuale e la forza del

carattere, la capacità di intendere l'importanza di certi valori etici e il dominio che su di sé abbia acquisito il soggetto, l'attitudine a distinguere il bene dal male, l'onesto dal disonesto, il lecito dall'illecito e l'attitudine a determinare la scelta [cfr., fra le altre, C 4.11.1985, Principe, CED 172479; cfr. anche C 6.10.1986, Vignali, CED 175733; C 9.1.1985, Bassetto, CED 167829, RP 1985, 1087].

Proprio con riferimento al giudizio sulla maturità fisica e psichica del minore la dottrina ha sottolineato che tale giudizio deve tener conto in particolare del processo di maturazione del minore non solo sotto il profilo biologico e spirituale ma anche sotto quello affettivo e sociale. Sotto quest'ultimo profilo si sottolinea l'importanza ai fini della definizione del concetto di maturità, di una lettura integrata dei diversi fattori o profili, soprattutto di quelli socio-ambientali e familiari, di quelli relativi al grado di istruzione e di educazione, alla natura dei reati commessi e al comportamento processuale. In quest'ottica, e con particolare riferimento all'elemento volitivo dell'imputabilità, si richiama l'attenzione sul fatto che, a differenza dall'adulto, anche in presenza di una sufficiente maturità intellettuale e culturale del minore ultraquattordicenne, sono molto spesso riscontrabili, in ragione dell'età, dei "deficit" sul terreno della volontà e dell'autocontrollo, dipendenti da stati emotivi e passionali da valutarsi con estrema cura, nonostante l'art. 90 cp.

Sotto il profilo **psicologico** (v. scheda) l'imaturità può essere di tipo **intellettiva** e **affettiva**, corrispondendo la prima alla capacità di intendere e la seconda alla capacità di volere (P. Carpi, *L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore del reato*, Atti del convegno "Processo penale minorile: aggiornare il sistema", Siracusa 2003)

La **immaturità intellettiva** si sostanzia in:

- **difetto di ragionamento ipotetico deduttivo;**
- **difetto di critica**, incapacità a percepire criticamente la realtà esterna adattandosi ad essa;
- **incapacità di prevedere le conseguenze di un atto, di un sentimento;**
- **incapacità a concepire un'azione programmata a medio e lungo termine;**
- **mancanza di una visione prospettica che ancori l'attualità alle esperienze passate e alle prospettive future.**

L'immaturità intellettiva, legata a fattori affettivi quali l'irrazionalità del pensiero, può essere determinata anche da **fattori biologici** (ritardo di maturazione neuronale o di natura metabolica) o da **fattori socio-ambientali** (scarse sollecitazioni ambientali, carenze affettive qualitative e quantitative, istituzionalizzazione nei periodi formativi).

L'immaturità affettiva si caratterizza per:

- **persistenza del principio del piacere;**
- **assenza di un vero codice morale**

Essa si presenta come: **affettività egocentrica**, indifferenza verso l'altro e verso ciò che rappresenta; **profonda insicurezza**, con marcata dipendenza dalla figura materna; **incapacità di posporre la gratificazione di un bisogno o di una pulsione**, con realizzazione immediata delle fantasie e delle idee improvvise; **esaltazione del vissuto attuale**, con incapacità a raccordarle con le esperienze passate; **ritardo nella formazione di parametri etico-sociali di riferimento.**

Nell'immaturità affettiva la regola etico-sociale è vissuta in modo superficiale, più per imitazione formale che per assorbimento: la differenza tra onesto e disonesto, lecito o illecito, è percepita in modo fluido ed infantile.

Come unanimemente sostenuto, in particolare dalla giurisprudenza, la condizione naturale relativa all'età e l'incapacità per infermità sono del tutto indipendenti: **immaturità e infermità mentale sono concetti ontologicamente diversi e i due stati possono, in un minore di età, anche coesistere** [cfr., per es., C 21.12.1989, Agostinelli, CED 183345; C 16.10.1986, Vignali, CED 175734; C 22.3.1982, Scarcelli, CED 155226, CP 1983, 1785; in dottrina, cfr., in proposito, Antolisei PtG 621; Romano, in CommSist II, art. 98, 82]. Conseguentemente anche nei confronti di un minore infradiciottenne può essere riconosciuto il vizio totale o parziale di mente di cui agli artt. 88 e 89. In tal caso la valutazione della sussistenza di un'eventuale infermità fisica o psichica, che possa influire sulla capacità di intendere e di volere, non comprende l'esame della maturità psichica e intellettuale dell'imputato infradiciottenne [C 8.4.1981, Marino, CED 150727; cfr. anche C 28.7.2003, Maddaloni, CED 226281, che ha escluso che particolari condizioni socio-ambientali e familiari, anche se "particolarmente dolorose e laceranti", possano giustificare "una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità" per infermità mentale.]. In particolare si è da ultimo riconosciuto il valore di infermità ai sensi dell'art. 89 al disturbo di personalità, oggetto di una autonoma e specifica valutazione rispetto a quella sulla immaturità del minore ex art. 98 [C app. Milano, sez. min., 4.4.2002, D. G. e altre, CP 2003, 2817, relativa al noto caso "Chiavenna; nega invece rilievo di infermità mentale ai disturbi di personalità il T min. Torino g.u.p.14.12.2001, Gdir 2002, 68 e ss. sul noto delitto di Novi Ligure].

In caso di vizio totale di mente trova applicazione l'art. 88 e quindi il minore deve essere dichiarato non imputabile, perché affetto da un'infermità mentale che ha totalmente escluso la capacità di intendere e di volere dello stesso.

Quanto al vizio parziale, nonostante la problematicità dell'accertamento, se ne riconosce in via di principio la compatibilità con l'imputabilità del minore infradiciottenne. Tuttavia si distingue secondo che l'infermità abbia influito, ritardandolo, sul normale sviluppo psicofisico del minore ovvero non vi abbia influito. Nel caso in cui l'infermità abbia inciso sul normale sviluppo mentale, al punto da escludere la maturità necessaria per la capacità di intendere e di volere del minore, ex art. 98 quest'ultimo deve essere dichiarato non imputabile [C 21.6.1971, Ligorio, CED 119607, CPMA 1972, 1605]. Se invece risulta che il minore ha raggiunto un normale sviluppo psichico, in altre parole la maturità, essendo il vizio parziale di mente ritenuto compatibile con quest'ultima [cfr., per es., C 23.3.1988, Pantaleo, CED 180230], ex art. 98 il minore sarà da considerare pienamente imputabile, ma ai sensi dell'art. 89 dovrà essere riconosciuto lo stato di seminfermità. Con la conseguenza che al minore potranno essere applicate congiuntamente le diminuzioni previste in ciascuno dei suddetti articoli [cfr., fra le altre, C 18.6.1986, Lambertini, CED 173944; C 6.6.1986, Errico, CED 174481, CP 1988, 283].

Se il minore viene riconosciuto capace di intendere e di volere, la minore età rappresenta una circostanza attenuante, alla quale, ai fini del giudizio di comparazione, non si deve attribuire un preminente peso valutativo, trattandosi di circostanza soggettiva inerente alla persona da valutarsi alla stregua degli stessi criteri usati per ogni altra circostanza [C 10.9.1987, Calogero Paolo, CED 176940, RP 1988, 895; cfr. anche C 14.2.1980, Iaquina, CED 145250].

Nel caso invece di proscioglimento per minore età, al soggetto, se riconosciuto pericoloso, si applica la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nella forma del collocamento in comunità

(artt. 224 e 36, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Ai sensi dell'art. 225 anche nei confronti del minore infradiciottenne imputabile e pericoloso trova applicazione il riformatorio giudiziario, secondo i limiti fissati dagli artt. 37 e 39 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. La Corte costituzionale [24.7.1998 n. 324] ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co. 1, 2 e 4 e dell'art. 206 co. 1 nella parte in cui detti articoli prevedevano anche nei confronti dei minori la misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario].

BIBLIOGRAFIA

Giarda – Spangher, *Codice penale commentato*, Milano, 2006; P. Carpi, *L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore del reato*, Atti del convegno "Processo penale minorile: aggiornare il sistema", Siracusa 2003; Sara Carone, *Imputabilità e responsabilità dei minori*, in *Famiglia & Minori Anno IV n. 4 – 2000*; ; A. Forza, *Le neuroscienze entrano nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 2010, p.75 e ss.; Panebianco, *Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l'inadeguatezza dell'attuale sistema di misure di sicurezza minorili*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2003, 1-2, 616; Andrea Ciannavei, *L'imputabilità del minore*, Trento, 2009

SCHEDA 2. IMPUTABILITA'



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TRIESTE, 1 OTTOBRE 2009

Imputabilità - Capacità di intendere e di volere – Accertamento - Patologia psicotica e disturbo della personalità - Indagine genetica – Rilevanza -Fattispecie

In tema di accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente, qualora l'indagine psichiatrica abbia evidenziato una importante patologia di stampo psicotico, in un soggetto con disturbo di personalità con tratti impulsivi-asociali e con capacità cognitive-intellettive ai limiti inferiori della norma, possono risultare importanti ulteriori indagini (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di natura) tali da restituire un quadro coerente e credibile della condizione mentale dell'imputato. A tal fine può essere utile la somministrazione di test neuropsicologici ed il ricorso alla risonanza magnetica funzionale dell'encefalo. Particolarmente indicative possono risultare le indagini genetiche, alla ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni a variabili ambientali, fra i quali quello che interessa, nel caso di specie, l'esposizione ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamento di tipo impulsivo. (Fattispecie in tema di omicidio volontario in cui la Corte, condividendo le conclusioni dei periti, ha ritenuto che si fosse in presenza di una psicopatia di grado e caratteristiche tali da "scemare grandemente" la capacità di intendere e di volere ex art. 89 c.p.).

in Riv. Pen., I, 2010, pp.70 e ss.

SCHEDA 3

LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Art. 224. Minore non imputabile.

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98. (Corte Cost., 20.1.1971, n. 1, ill. cost. nella parte in cui rende obbligatorio e automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario)

Art. 225. Minore imputabile.

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

Art. 226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227. Riformatori speciali.

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari. Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 228. Libertà vigilata.

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

È noto come l'imputabilità del minore presupponga l'accertamento della capacità di intendere e di volere di costui, la quale si sostanzia nella c.d. "maturità mentale", concetto, questo, a carattere relativo, poiché correlato alle caratteristiche del reato commesso, ed implicante in special modo la capacità del soggetto di percepire il disvalore etico-sociale delle proprie azioni. Tale essendo la premessa è gioco forza concludere che l'indagine sull'imputabilità del minore debba essere condotta con particolare cautela rispetto a reati, come quelli informatici, in cui il comportamento incriminato può essere interpretato più come il sintomo di spiccate e non comuni capacità intellettive dell'agente piuttosto che quale manifestazione di un atteggiamento deviante di costui.

Tribunale minorenni Bologna, 07 maggio 2008, n. 659, in *Il merito* 2008, 10, 66

Mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso. **Tribunale minorenni Pesaro, 13 marzo 2007, n. 2**

Per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98, comma 1, c.p., la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettuale, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori etici, di distinguere il bene dal male, illecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, al grado di istruzione e di educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto conto anche della natura dello stesso fatto-reato. Pertanto, l'indagine del giudice, da un lato, non può prescindere dagli accertamenti sulla personalità del minore previsti dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1998 n. 448, dall'altro implica l'attenta valutazione della natura del reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a seconda della qualità dell'illecito, del bene giuridico offeso, della struttura della fattispecie criminosa. Ne discende che il giudizio sulla maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è necessariamente legato a particolari indagini tecniche e ben può essere formulato dal giudice attraverso l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio.

Cassazione penale, sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in *Guida al diritto* 2007, 1 70

Il giudizio sulla capacità di intendere e di volere in relazione all'imputabilità di un minore deve tener conto, oltre che dell'età, della tipologia dei fatti costituenti reato e delle modalità di commissione dei medesimi. La presenza, nelle vicende esistenziali del minore, di elementi di difficoltà anche seri, di per sé non esclude il conseguimento di maturità intellettuale e capacità di autodeterminazione adeguate, la valutazione delle quali va

rapportata al disvalore etico - sociale della condotta posta in essere, alle capacità organizzative evidenziate nell'attuazione della medesima ed anche al comportamento tenuto dall'imputato nel corso dell'udienza.

Corte appello Milano, 21 maggio 1999, in *Famiglia e diritto* 2000, 145

Deve ritenersi imputabile in relazione al reato di matricidio, essendo risultata, anche sulla base di accertamenti peritali, in grado di comprendere il disvalore della condotta e di orientare la propria volontà, la minorenni di quindici anni di età che - scevra da patologie psichiatriche e dotata di discrete doti intellettive, pur in presenza di una non piena maturità del pensiero e di una certa superficialità e inadeguatezza, tipiche peraltro dell'età adolescenziale - ha tenuto un comportamento freddo e determinato sia antecedentemente al crimine, quando ha agito in modo da sollecitare il fidanzato ad agire, sia successivamente, mantenendo a lungo il silenzio sull'accaduto e cooperando alla eliminazione delle tracce del delitto.

Tribunale minorenni Genova, 01 luglio 1996, Foro it. 1998, II, 68

Poiché la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre, il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età involutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.

Cassazione penale, sez. V, 06 novembre 1992, Rizzotto, in *Cass. pen.* 1994, 599

Al fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l'indagine deve essere volta all'accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuzione della pena prevista dall'art. 98 c.p. Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato. L'omissione di apposita relazione formulata da esperti o periti non vizia il procedimento neanche in relazione all'art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, la cui violazione non è sanzionata da nullità, purché, comunque, risulti che il giudice abbia specificamente indugiato nell'esame della personalità del minore al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere, intesa la prima come maturità intellettuale e la seconda come capacità

all'autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della condotta in esame.

Cassazione penale, sez. I, 11 luglio 1991, Fiorillo, in *Cass. pen.* 1993, 54

In tema di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, non esistendo schemi astratti valevoli a tal fine, occorre valutare il comportamento del soggetto in concreto, onde verificare se egli presenta, in rapporto al fatto delittuoso, un grado di maturità tale da rendersi conto del suo disvalore sociale, e ciò è desumibile dal ruolo specifico che ha svolto nell'attività criminosa, dalla sua effettiva capacità organizzativa, dal contegno che ha assunto nel corso dell'impresa delittuosa e nel processo. (La Cassazione ha precisato che il giudizio deve essere fondato su elementi non soltanto biopsichici, ma anche socio-economici, in relazione alla evoluzione dell'età e in connessione con il tipo di reato commesso e con le modalità esecutive dello stesso).

Cassazione penale, sez. II, 10 maggio 1991, Giarratano, in *Cass. pen.* 1992, 3039

La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni, ma non ancora i diciotto, deve essere accertata dal giudice di merito che, nell'esprimere il suo giudizio di fatto sul punto, deve tener conto di una molteplicità di fattori correlati agli aspetti psicologici e fisici dell'evoluzione del minore, alle sue condizioni socio-ambientali e familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla natura dei reati commessi, al comportamento processuale. Pertanto, da un lato detta indagine non può prescindere normalmente dalle speciali ricerche previste dall'art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, dall'altro non può essere trascurata la natura del reato commesso, perché il livello di discernimento varia a seconda della natura dell'illecito, del bene giuridico offeso e della struttura della fattispecie criminosa. Ne consegue che risulta congruamente motivato il giudizio sulla maturità del minore allorché il giudice di merito, pur tenendo espressamente conto del deficit intellettuale globale ritenuto dai periti, abbia valutato la personalità del minore ed abbia spiegato che gli accertamenti peritali non possono condurre ad un giudizio di immaturità sia perché lo sviluppo noetico, affettivo e cognitivo del minore stesso, nonostante quei fattori negativi era pur sempre tale da rendere immediatamente percepibile il valore dell'atto criminoso (matricidio) sia perché il comportamento dell'imputato era una chiara manifestazione della comprensione dell'illecito commesso, come risultò dal fatto che immediatamente dopo il reato lo stesso chiese ai familiari di chiamare i carabinieri. Infatti, il vizio parziale di mente è compatibile con la ritenuta maturità del minore.

Cassazione penale, sez. I, 21 marzo 1989, Leoncini, in *Cass. pen.* 1990, I, 1302

Premesso che la valutazione del grado di maturità del minore infradiciottenne deve essere operata in rapporto alla natura della violazione commessa - per cui nel caso dei delitti contro la persona può risultare sufficiente un minimo di sviluppo mentale ovvero la mancanza di tare psichiche - va riconosciuta la capacità di intendere e di volere di una ragazza diciassettenne la quale, rinunciando a un modo autonomo di comportamento pur di perpetuare una relazione amorosa totalizzante e incondizionata, contribuisce a realizzare il progetto ideato dal compagno maggiorenne, di uccidere la skipper del catamarano sul quale si erano imbarcati, onde impossessarsene per realizzare una fuga d'amore in paesi lontani.

Tribunale min. Ancona, 16 dicembre 1988, in *Foro it.* 1989
È noto come l'imputabilità del minore presupponga

l'accertamento della capacità di intendere e di volere di costui, la quale si sostanzia nella c.d. "maturità mentale", concetto, questo, a carattere relativo, poiché correlato alle caratteristiche del reato commesso, ed implicante in special modo la capacità del soggetto di percepire il disvalore etico-sociale delle proprie azioni. Tale essendo la premessa è gioco forza concludere che l'indagine sull'imputabilità del minore debba essere condotta con particolare cautela rispetto a reati, come quelli informatici, in cui il comportamento incriminato può essere interpretato più come il sintomo di spiccate e non comuni capacità intellettive dell'agente piuttosto che quale manifestazione di un atteggiamento deviante di costui.

Tribunale minorenni Bologna, 07 maggio 2008, n. 659, in *Il merito* 2008, 10, 66

Mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso. **Tribunale minorenni Pesaro**, 13 marzo 2007, n. 2

Per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98, comma 1, c.p., la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettuale, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori etnici, di distinguere il bene dal male, illecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, al grado di istruzione e di educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto conto anche della natura dello stesso fatto-reato. Pertanto, l'indagine del giudice, da un lato, non può prescindere dagli accertamenti sulla personalità del minore previsti dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1998 n. 448, dall'altro implica l'attenta valutazione della natura del reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a seconda della qualità dell'illecito, del bene giuridico offeso, della struttura della fattispecie criminosa. Ne discende che il giudizio sulla maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è necessariamente legato a particolari indagini tecniche e ben può essere formulato dal giudice attraverso l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio.

Cassazione penale, sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in *Guida al diritto* 2007, 1 70

Il giudizio sulla capacità di intendere e di volere in relazione all'imputabilità di un minore deve tener conto, oltre che dell'età, della tipologia dei fatti costituenti reato e delle modalità di commissione dei medesimi. La presenza, nelle vicende esistenziali del minore, di elementi di difficoltà anche seri, di per sé non esclude il conseguimento di maturità intellettuale e capacità di autodeterminazione adeguate, la valutazione delle quali va rapportata al disvalore etico - sociale della condotta posta in essere, alle capacità organizzative evidenziate nell'attuazione della medesima ed anche al comportamento tenuto dall'imputato nel corso dell'udienza.

Corte appello Milano, 21 maggio 1999, in *Famiglia e diritto*

* * *

Deve ritenersi imputabile in relazione al reato di matricidio, essendo risultata, anche sulla base di accertamenti peritali, in grado di comprendere il disvalore della condotta e di orientare la propria volontà, la minorenni di quindici anni di età che - scevra da patologie psichiatriche e dotata di discrete doti intellettive, pur in presenza di una non piena maturità del pensiero e di una certa superficialità e inadeguatezza, tipiche peraltro dell'età adolescenziale - ha tenuto un comportamento freddo e determinato sia antecedentemente al crimine, quando ha agito in modo da sollecitare il fidanzato ad agire, sia successivamente, mantenendo a lungo il silenzio sull'accaduto e cooperando alla eliminazione delle tracce del delitto.

Tribunale minorenni Genova, 01 luglio 1996, Foro it. 1998, II, 68

* * *

Poiché la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre, il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età involutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.

Cassazione penale, sez. V, 06 novembre 1992, Rizzotto, in Cass. pen. 1994, 599

* * *

Al fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l'indagine deve essere volta all'accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuzione della pena prevista dall'art. 98 c.p. Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato. L'omissione di apposita relazione formulata da esperti o periti non vizia il procedimento neanche in relazione all'art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, la cui violazione non è sanzionata da nullità, purché, comunque, risulti che il giudice abbia specificamente indagato nell'esame della personalità del minore al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere, intesa la prima come maturità intellettuale e la seconda come capacità all'autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della condotta in esame.

Cassazione penale, sez. I, 11 luglio 1991, Fiorillo, in Cass. pen. 1993, 54

* * *

In tema di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, non esistendo schemi astratti valevoli a tal fine, occorre valutare il comportamento del soggetto in concreto, onde verificare se egli presenta, in rapporto al fatto delittuoso, un grado di maturità tale da rendersi conto del suo disvalore sociale, e ciò è desumibile dal ruolo specifico che ha svolto nell'attività criminosa, dalla sua effettiva capacità organizzativa, dal contegno che ha assunto nel corso dell'impresa delittuosa e nel processo. (La Cassazione ha precisato che il giudizio deve essere fondato su elementi non soltanto biopsichici, ma anche socio-economici, in relazione alla evoluzione dell'età e in connessione con il tipo di reato commesso e con le modalità esecutive dello stesso).

Cassazione penale, sez. II, 10 maggio 1991, Giarratano, in Cass. pen. 1992, 3039

* * *


La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni, ma non ancora i diciotto, deve essere accertata dal giudice di merito che, nell'esprimere il suo giudizio di fatto sul punto, deve tener conto di una molteplicità di fattori correlati agli aspetti psicologici e fisici dell'evoluzione del minore, alle sue condizioni socio-ambientali e familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla natura dei reati commessi, al comportamento processuale. Pertanto, da un lato detta indagine non può prescindere normalmente dalle speciali ricerche previste dall'art. 11 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, dall'altro non può essere trascurata la natura del reato commesso, perché il livello di discernimento varia a seconda della natura dell'illecito, del bene giuridico offeso e della struttura della fattispecie criminosa. Ne consegue che risulta congruamente motivato il giudizio sulla maturità del minore allorché il giudice di merito, pur tenendo espressamente conto del deficit intellettuale globale ritenuto dai periti, abbia valutato la personalità del minore ed abbia spiegato che gli accertamenti peritali non possono condurre ad un giudizio di immaturità sia perché lo sviluppo noetico, affettivo e cognitivo del minore stesso, nonostante quei fattori negativi era pur sempre tale da rendere immediatamente percepibile il valore dell'atto criminoso (matricidio) sia perché il comportamento dell'imputato era una chiara manifestazione della comprensione dell'illecito commesso, come risultò dal fatto che immediatamente dopo il reato lo stesso chiese ai familiari di chiamare i carabinieri. Infatti, il vizio parziale di mente è compatibile con la ritenuta maturità del minore.

Cassazione penale, sez. I, 21 marzo 1989, Leoncini, in Cass. pen. 1990, I, 1302

* * *

Premesso che la valutazione del grado di maturità del minore infradiciottenne deve essere operata in rapporto alla natura della violazione commessa - per cui nel caso dei delitti contro la persona può risultare sufficiente un minimo di sviluppo mentale ovvero la mancanza di tare psichiche - va riconosciuta la capacità di intendere e di volere di una ragazza diciassettenne la quale, rinunciando a un modo autonomo di comportamento pur di perpetuare una relazione amorosa totalizzante e incondizionata, contribuisce a realizzare il progetto ideato dal compagno maggiorenne, di uccidere la skipper del catamarano sul quale si erano imbarcati, onde impossessarsene per realizzare una fuga d'amore in paesi lontani.

Tribunale min. Ancona, 16 dicembre 1988, in Foro it. 1989



III. ACCERTAMENTO ETA'

In sede di identificazione dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può sorgere il **dubbio** circa l'età minore del soggetto [si pensi al caso dei minori nomadi, sprovvisti di documenti d'identità e che spesso forniscono false indicazioni circa la loro età; si segnala Ministero dell'Interno, Circolare 9 luglio 2007; Protocollo d'intesa Ministero dell'Interno del maggio 2009].

In questo caso si determina la **competenza** del tribunale per i minorenni (art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448): la competenza del tribunale per i minorenni, soggettivamente definita in ragione dell'età minore al momento del fatto (essendo irrilevante il successivo raggiungimento della maggiore età, in particolare al momento del processo), è ulteriormente qualificata dall'essere *generale, esclusiva, inderogabile, ultrattiva*.

Art. 3 DPR 448/88 Competenza

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Ai sensi dell'art. 14 c.p.p. non vi è alcuna *vis attractiva* verso la giurisdizione ordinaria generale, in caso di reati commessi dallo stesso soggetto, prima e dopo aver raggiunto la maggiore età; ugualmente, non rileva l'ipotesi di reati commessi da più persone, alcune minorenni, altre maggiorenne: in caso di **reato continuato**, con fatti commessi prima e dopo il raggiungimento della maggiore età, soccorre il disposto dell'art. 14 c. 2 c.p.p., secondo cui la connessione, da cui deriverebbe la cognizione da parte di un medesimo giudice, non opera: si prospettano così distinte competenze, del giudice ordinario specializzato e del giudice ordinario comune, in ordine ai reati commessi dallo stesso individuo, rispettivamente da minorenni e da maggiorenne. Dubbi di illegittimità costituzionali stati fugati dalla Corte costituzionale, considerando che *"nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto versa in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (di minorenni o maggiorenne) che la legge, ratione aetatis, gli riconosce"*, tenuto conto che *"ogni fatto facente parte del disegno criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi"* [C Cost. 52/1995, CP 1995, 2445, con nota di Pansini C. (7) 2445; GCost 1995, 458, con nota di Pazè (8) 463]. Nel senso della necessità di scomporre le condotte, distinguendo a seconda dell'età v. anche C 7.4.2004, Boeri, CED 229051].

Nel caso di **reato permanente**, se l'azione abbia avuto inizio quando il soggetto era ancora minorenni e si sia protratta anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in assenza di specifica norma al riguardo, consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la competenza spetti al giudice ordinario, in quanto, trattandosi di fatto unitario ed inscindibile, non è consentita una scomposizione della competenza fra giudice comune e giudice specializzato [C VI 9.10.2003, P., CED 227825; C 9.3.1998, confl. comp. in proc. Berisa Rama, CED 210201; C V 27.6.1997, Lambiase, CED 208323; C 18.11.1996, confl. comp. in proc. Cuofano, CED 206626; C I 2.6.1995, confl. comp. Trib. min. Lecce e C. Ass. Taranto, in proc. Appeso, CED 202179; C I 3.3.1993, Triboli, CED 193634].

Diverso è il caso dei **reati c.d. eventualmente abituali**, che sono caratterizzati dalla ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico e unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, per cui si è ritenuto possibile scindere le condotte del soggetto, distinguendo tra episodi realizzati prima del, e dopo il, raggiungimento della maggiore età, e attribuendo la competenza per i primi al tribunale per i minorenni e per i secondi al tribunale ordinario comune [C I 9.3.1998, confl. comp. Berisa Rama, CED 210201, con riferimento a reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione].

Pertanto, assume fondamentale importanza stabilire con precisione il momento in cui deve considerarsi raggiunta la maggiore età, che incardina la competenza del giudice ordinario: sembra pacifico che ai fini dell'esatta determinazione dell'età debba considerarsi il calendario comune.

Attraverso la previsione di un giudice *ad hoc* e di una disciplina processuale speciale, si cerca di tutelare la personalità dei minori coinvolti in una vicenda giudiziaria: a questo fine il legislatore ha previsto, tra l'altro, l'*"assistenza affettiva e psicologica"* per il minore coinvolto nel processo (art. 12 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), una particolare procedura in tema di "misure cautelari" (artt. 19- 22 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), "la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448). Si considerano, infatti, i risvolti negativi sulla personalità in formazione del minore determinati dal suo ingresso precoce nel "circuito penale" ed assumono rilievo preminente, rispetto a quelle meramente processuali, le esigenze educative; da queste ultime il giudice non può essere in alcun modo distolto, ed infatti, nel processo minorile risulta inammissibile l'esercizio dell'azione civile. Assolve la medesima funzione garantista la *traslatio iudicii* (dall'autorità giudiziaria competente per il procedimento ordinario a quella con competenza speciale). L'intento è quello di evitare che durante il tempo occorrente per gli accertamenti sull'età, l'imputato possa *"essere assoggettato a trattamenti traumatizzanti, quali, ad esempio, la custodia in carcere insieme a detenuti maggiorenne"* (così la rel. t. def., 171).

Per incardinare la competenza del tribunale per i minorenni è sufficiente un **semplice dubbio** in ordine all'età del soggetto [C I 28.2.2000, Salil, CED 216093; ad esempio tale dubbio potrebbe essere determinato dall'aspetto fisico:], **anche se non basta una semplice deduzione, ma occorre una delibazione del giudice che procede** [C I 10.12.1990, Minic Dovar, CED 186094] e, in ogni caso, come si è sottolineato in dottrina sulla scorta dell'espresso disposto normativo occorre che vi sia *"ragione di ritenere"*, un *quid* di oggettività.

Il problema relativo all'età del soggetto si può presentare **"in ogni stato e grado del procedimento"**, quindi non solo quando il processo

sia già stato instaurato [la Cassazione ha segnalato il caso dell'imputato presente in udienza che non declini complete generalità, in particolare la data di nascita e la sua condizione di maggiorenne o minorenni: C V 24.3.1994, p.m. in c. Genou Rachid, CED 197585], ma anche durante le indagini preliminari. In entrambi i casi, l'autorità procedente [il p.m. nella fase delle indagini, anche se l'incertezza sia stata rilevata dal g.i.p., che

in tale fase, infatti, interviene solo incidentalmente; il giudice in sede processuale] deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, affinché venga esperito l'*"accertamento sull'età"* mediante perizia (art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448). **Va infatti escluso**, come pare peraltro confermato dal dettato perentorio dell' art. 67, **che l'indagine peritale possa essere disposta dinanzi al giudice ordinario**, anche perché la stessa deve effettuarsi con particolari cautele, in modo da non mettere in pericolo la salute e l'equilibrio psicofisico del minore interessato. Tuttavia, ove l'incertezza sulla minore età del soggetto sorga nel corso dell'udienza camerale di convalida dell'arresto o del fermo, non viene meno la competenza del g.i.p. del tribunale ordinario, in relazione al luogo dove è stata eseguita la misura, in considerazione della natura

Art. 67 c.p.p. Incertezza sull'età dell'imputato

In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenni, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione [C I 8.2.2002. Dani, CED 221495].

Il dubbio sorto in appello o davanti alla Cassazione, comporta la semplice trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni, ma non implica l'annullamento delle sentenze impugnate: si verificherà eventualmente ad indagine peritale conclusa.

Ove a seguito degli accertamenti compiuti l'imputato risultasse maggiorenne, gli atti verrebbero ritrasmessi alla vecchia sede, mentre nel caso in cui l'espletamento della perizia non sia riuscito a dissipare i dubbi, la minore età, in omaggio al principio del *favor minoris*, "è presunta ad ogni effetto" (art. 8 c. 2 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448). Si tratta però di una presunzione *juris tantum*, per cui in caso di sopravvenienza di una prova di segno contrario (ad esempio di tipo documentale) il giudice potrebbe comunque decidere di tenerne conto, considerandola decisiva rispetto agli esiti della perizia.

art. 8 DPR 448/88

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Il Tribunale dei minorenni è competente non solo quando il soggetto risulti minorenni, o residui

l'incertezza al riguardo, ma anche nel caso in cui l'imputato fosse minorenni nel *dies delicti* e maggiorenne al tempo del processo ovvero permanesse il dubbio anche rispetto a quel momento, "essendo incerta la data del fatto o perché l'età sia determinabile solo in base a eventi posteriori alla nascita" [Cordero, in Comm Cordero, 2,83].

Ci si chiede se la questione inerente l'età del condannato possa essere messa in discussione dal **giudice dell'esecuzione**. Secondo un **primo orientamento**, la **sentenza pronunciata contro un minore non imputabile al momento del fatto è giuridicamente inesistente**, e, a fronte della formazione del giudicato, tale inesistenza deve essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione [C I 8.5.1998, Simic, CED 211364]. Per contro, un **altro indirizzo interpretativo** ritiene che **al giudice dell'esecuzione non sia consentito riesaminare il profilo dell'imputabilità dell'imputato condannato, poiché tale giudice nella fase processuale in cui è chiamato a operare deve limitarsi a verificare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua regolarità formale e sostanziale e la legittimità della sua emissione** [C VI 10.9.1992, Todorovic, CP 1994, 1270; C II 20.9.1991, Fortinelli, GI 1992, c. 734].

L'art. 8 risulta direttamente correlato agli artt. 97 e 98 c.p.: la perizia, dunque, va disposta in caso d'incertezza circa il raggiungimento dei 14 o dei 18 anni. Il punto è, nel primo caso, stabilire se si possa procedere penalmente (in quanto nei confronti dell'infraquattordicenne l'esito imposto è la declaratoria per difetto d'imputabilità ex art. 26 d.P.R. n. 448/1988); nel secondo caso, se debba procedere il giudice ordinario comune o specializzato e, quindi, se valga la disciplina generale o quella tipica per i minori che prevede particolari soluzioni di favore. La norma è ritenuta applicabile anche quando vi sia necessità di stabilire se il minore abbia o meno compiuto 16 anni, che rilevano ai fini della durata dei termini di custodia cautelare (art. 23 c. 2) e del consenso a che l'udienza dibattimentale sia pubblica (art. 33 c. 2).

La norma è applicabile anche nel caso di minore indagato: l'estensione può essere giuridicamente motivata richiamando l'art. 61 c.p.p., e razionalmente giustificata dalla considerazione che è proprio in corso d'indagine che si propone con maggiore frequenza il dubbio sull'età del minore, salvo ritenere che, quando la questione sorga durante la fase investigativa possa provvedere il p.m. tramite accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.; anche la p.g. in sede di accertamenti ex art. 349, c.2. c.p.p.). L'esigenza di corredare il

momento accertativo della garanzia di controllo giurisdizionale in ragione della centralità della questione e della valenza probatoria diretta sull'esito del procedimento (v. artt. 97- 98 c.p.) induce a privilegiare, anche in fase d'indagine, la perizia, che verrà svolta secondo le forme dell'incidente probatorio (art. 392 c. 1 lett. f c.p.p.).

La previsione espressa del potere d'ufficio di disporre perizia implica che in corso d'indagine, quando vi siano momenti giurisdizionali (è, ad esempio, il caso di convalida del fermo/arresto/accompagnamento a seguito di flagranza, oppure di richiesta di una misura cautelare), il giudice possa, a prescindere da una sollecitazione in tal senso, disporre la perizia: si tratterebbe di un caso atipico (in quanto attivato d'ufficio) di incidente probatorio ex art. 392 c. 1 lett. f c.p.p. In ogni altra fase - udienza preliminare, giudizio - o in secondo grado, l'iniziativa officiosa di perizia è sempre consentita già in base alla previsione generale di cui all'art. 224 c. 1 c.p.p. Se la perizia non può essere disposta in cassazione, quando la questione dell'età si proponesse per la prima volta nella sede di legittimità è possibile l'annullamento con rinvio, essendo l'età dell'imputato rilevante ai fini della competenza inderogabile.

In caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi a perizia, subentra l'art. 224 c.p.p., seppur corretto in sede costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n 238/1996 che ne ha dichiarato ill. cost. nella parte in cui consente al giudice di disporre misure che incidono sulla libertà personale al di fuori di quelle previste nei casi e nei modi dalla legge; va da sé che il rifiuto può costituire indice di raggiungimento della maggiore età.

La perizia - che dovrà accertare l'età al momento del fatto - verrà disposta quando l'incertezza non sia risolvibile, tramite altri mezzi (e dunque, in particolare con prove documentali), o quando gli elementi prodotti siano contraddittori o insufficienti a risolvere la questione dell'età. Gli accertamenti, di tipo medico-legale, saranno costituiti da rilievi antropometrici, biometrici, in particolare si verificherà soprattutto lo sviluppo scheletrico e la calcificazione ossea [solitamente si provvede alla radiografia del polso, confrontando l'esito con alcuni parametri di riferimento: C VI 10.3.2003, Sajfiddine, CED 225211]. L'esigenza di non ripetere, laddove è possibile, l'esame radiografico, per evitare pregiudizi alla salute, induce a ritenere che si debba prescindere dalla ripetizione, quando sia possibile l'acquisizione di una radiografia precedentemente effettuata quale prova documentale ex art. 234 c. 1 c.p.p. o verbale di prova di altro procedimento ai sensi dell'art. 238 c. 1 c.p.p.

Ciò che conta è stabilire non l'età precisa, ma se questa si collochi al di sopra o al di sotto delle soglie indicate. Nel caso di permanenza del dubbio sull'età minore, e cioè quando gli accertamenti medico-legali disposti ed eventualmente ripetuti, non inducano a risultati certi, soccorre il criterio del *favor minoris* espresso nel c. 2, per cui - in rapporto ai 18 e ai 14 anni - si presume l'età inferiore. Il criterio di *favor minoris* espresso dall'art. 8 con riferimento ai 18 e 14 anni, può essere esteso anche ai casi in cui rilevino altri limiti d'età - è, in particolare, il caso di minore infra-ultra/sedicenne (v. artt. 23 c.3 e 33 c.2) - per cui dovrebbe valere la presunzione di appartenenza alla fascia di età inferiore, in ragione del trattamento più favorevole.

In applicazione del criterio del *favor minoris*, quando l'esame medico-legale non offra certezza circa il raggiungimento della maggiore età C V 28.5.1993, Rodolovic, CED 195811 ha ritenuto competente il tribunale per i minorenni in un caso in cui il perito si era limitato ad affermare, "sulla base dell'esame radiologico, che l'ossificazione era completa e propria di una maggiorenne, compatibile anche con un'età di poco superiore agli anni diciotto".

Si è invece ritenuta inoperante la presunzione di minore età in un caso in cui, "a fronte dell'esame radiografico delle ossa carpali - che abbia nitidamente accertato una saldatura pressoché completa dei nuclei ipofisari radiale e ulnare - con quadro radiologico compatibile con una età di almeno

diciotto anni, il difensore abbia prodotto, allegandole al ricorso, fotocopie di alcune pagine disgiunte di un passaporto, prive di qualsiasi crisma di autenticità in ordine alla originalità, unitarietà e riferibilità delle indicazioni ivi contenute – secondo le quali l'imputato avrebbe avuto meno di quindici anni – poiché siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età" [C II 16.3.1992, Iovanovic, CED 189897]. Analogamente si è concluso in altro caso in cui "a fronte dell'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni" vi sia stata produzione di "documentazione di identità priva di qualsiasi autenticità e sicura riferibilità al soggetto stesso", in quanto tale produzione non può generare incertezza sull'età [C IV 9.7.2003, A., CED 225961]. Ancora, si è ritenuto insussistente il dubbio in un caso in cui le risultanze di un documento da cui emergerebbe la minore età, ma "del quale non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente – indipendentemente da una formale contestazione di falsità – promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza", siano smentite dagli "esiti di esami radiografici ed antropometrici" attestanti invece la maggiore età dell'indagato [C I 23.6.1993, Confl. comp. G.i.p. Pret. Paola, G.i.p. trib. min. Catanzaro in proc. Iovanovic, CED 194627].

Bibliografia

AA.VV., *Diagnosi di età sul vivente mediante indagine radiologica: rassegna casistica*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 1999, 6, 1561; AA.VV., *La diagnosi di età dentaria*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 1996, 338; Canepa-Stella, *Trattato di ortopedia pediatrica*, Padova, 2002, pp. 30-35; P. Di Lorenzo, *Identificazione di età in soggetti in fase di crescita...*, Università Studi di Napoli, Federico II, anno 2005-2006; Eramo, *Sull'incidenza dello studio dei denti nell'attribuzione dell'età nel processo penale minorile*, in *DPP 2001*, 635; Eramo, *Tecniche di accertamento dell'età minorile*, in *Giust. pen.*, 7, 2001; Giarda - Spangher, *Codice di procedura penale. Commentato*, Milano, 2007; Giusti, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, Padova, 1999; E. Lanza, *L'accertamento dell'età del giovane imputato*, in *Dir. famiglia*, 2006, 2, 892; Manera, *Osservazioni sull'ambito di operatività della presunzione della minore età prevista dall'art. 8 d.p.r. n. 448/1988*, in *GI 1995, II*, 583; Manera, *Osservazioni sull'ambito di operatività della presunzione della minore età prevista dall'art. 8 d.p.r. n. 448/1988*, in *GI 1995, II*, 583; G. Marella, *Elementi di antropologia forense*, Padova, 2003; Pansini C., *Sull'autonomia del processo per i reati commessi da minorenni*, CP 1995, 2445; Vittorini Giuliano, *La competenza del tribunale dei minorenni*, CP 2003, 1066.

Tecniche di accertamento dell'età minorile: diagnosi di età.

Le tecniche di accertamento dell'età sono rappresentate dall'esame dell'apparato stomatognastico diretto a rilevare l'età dentaria del soggetto e l'esame della mano e di altri segmenti ossei diretti a rilevare l'età ossea.



Nell'uomo la formazione dei denti decidui (da latte) e di quelli permanenti avviene con una scansione temporale abbastanza precisa, così che è possibile analizzare lo sviluppo cronologico dell'apparato dentario: attraverso l'analisi radiologica (*ortopantografia*) è possibile rilevare i diversi stadi di eruzione e di mineralizzazione dei denti, evidenziando eventuali cause patologiche che possano aver influito sull'eruzione dentaria.



Con la suddivisione in una scala di 12 processi di mineralizzazione (dalla fase I in cui vi assenza dell'immagine radiografica, sino alla fase XII in cui è completato il processo di mineralizzazione), si è dedotto che se i **primi molari** sono in una delle prime 11 fasi il soggetto ha meno di 14 anni; se i **terzi molari** si presentano nella fase

12 il soggetto ha un'età superiore a 18 anni: la loro eruzione può essere dato sufficiente per ritenere la maggiore età, ma non vale al contrario, molti fattori (*agenesia, disturbi dell'allineamento*) e variabili personali possono ritardare l'eruzione.

L'età ossea è un indice generale di crescita, molto importante in pediatria (in particolare in *auxologia*, branca della pediatria che si occupa della crescita dei bambini e degli adolescenti). Durante la crescita lo scheletro umano cambia e questi cambiamenti sono visibili mediante una semplice radiografia: alla nascita, infatti, lo scheletro è composto da diverse ossa lunghe e da moltissime strutture cartilaginee, che col tempo si ossificano, con diverse modalità: in particolare, alle estremità delle ossa lunghe (*epifisi cartilaginee*), compaiono i *nuclei di ossificazione encondrale*, che col tempo aumentano di dimensioni (si ossificano) e finiscono per fondersi con i nuclei di ossificazione encondrale delle diafisi. Questi fenomeni sono visibili alla radiografia, dove il nucleo ossificato radiopaco è separato dalla metafisi da un lembo di cartilagine che appare radiotrasparente. Con la pubertà la maturazione ossea accelera fino a che le ossa dello scheletro assumono la conformazione e le dimensioni degli adulti: la cartilagine diviene più sottile fino a sparire, segnando la fine della crescita.



Nella prima infanzia l'età ossea si valuta su gomito e ginocchio, mentre nelle epoche successive si esegue per convenzione una *radiografia standard di polso e mano sinistra*, che viene poi confrontata con le immagini di un atlante (di solito il "*Greulich and Pyle Atlas*") per calcolarne l'età ossea. *Questo metodo valuta il numero e le dimensioni dei centri epifisari, la dimensione, la forma, la*

densità e l'evidenza del contorno delle estremità delle ossa, la distanza che separa il nucleo epifisario e la zona di calcificazione metafisaria.

E' doveroso precisare che l'accertamento dell'età dentaria e dell'età ossea normalmente corrisponde a quella cronologica, ma diversi fattori possono influenzare gli indici di sviluppo corporeo: ad es., è dato acquisito che lo sviluppo femminile è anticipato di 3 settimane rispetto ai maschi nel periodo fetale, 4/6 settimane alla nascita e circa 2 anni durante la pubertà: le ossa carpali giungono a maturazione

intorno al 14° anno di età per i maschi e al 12° anno per le femmine; anche l'appartenenza etnica è in grado di incidere sullo sviluppo: le popolazioni nordiche hanno una maturazione scheletrica più lenta di quelle mediterranee e le femmine hanno un menarca più tardivo; anche i fattori estrinseci interagiscono nello sviluppo, quali la nutrizione, le infezioni, il clima, le condizioni socioeconomiche; e naturalmente le malattie che si manifestano a livello osseo: quali quelle delle ipofisi, delle gonadi, delle surrenali e della tiroide.

Con un protocollo d'intesa (25 maggio 2009) tra il Ministero dell'Interno quello della Salute e della Giustizia e sulla base di un progetto sperimentale dall'università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia Clinica, si è stabilito procedere alla determinazione dell'età ossea attraverso la RMN (risonanza magnetica nucleare), quale metodo meno invasivo, di aggiornare gli standard di valutazione dell'età ossea non solo per i minori di origine autoctona ma anche per quelli provenienti da altre aree geografiche; standardizzare uno strumento di valutazione della maturità psicologica capace di prendere in considerazione anche le variabili culturali per i soggetti migranti che approdano in Italia.

TAB. 1. - Epoca di eruzione dei denti decidui (in mesi \pm deviazione standard).

Denti	Maschi	Femmine
<i>Arcata superiore</i>		
Incisivi mediali	9,1 \pm 1,5	9,6 \pm 2
Incisivi laterali	10,4 \pm 2,4	11,9 \pm 2,7
canini	18,9 \pm 2,7	20,1 \pm 3,2
primi molari	16 \pm 2,3	15,7 \pm 2,3
secondi molari	27,6 \pm 4,4	28,4 \pm 4,3
<i>Arcata inferiore</i>		
Incisivi mediali	7,3 \pm 1,6	7,8 \pm 2,1
Incisivi laterali	13 \pm 2,8	13,8 \pm 3,6
canini	19,3 \pm 2,9	20,2 \pm 3,4
primi molari	16,2 \pm 1,9	15,6 \pm 2,2
secondi molari	25,9 \pm 3,8	27,1 \pm 4,2

TAB. 2. - Epoca di eruzione dei denti permanenti (in anni \pm deviazione standard) (da FORENSIC ANTHROPOLOGY, 1996).

Denti	Maschi	Femmine
<i>Arcata superiore</i>		
Incisivi mediali	7,4 \pm 1,2	7,2 \pm 1,1
Incisivi laterali	8,6 \pm 1,4	8,2 \pm 1,2
canini	11,7 \pm 2	10,9 \pm 1,8
primi premolari	10,4 \pm 0,9	10,3 \pm 1,5
secondi premolari	11,3 \pm 1,8	10,9 \pm 1,6
primi molari	6,4 \pm 1	6,2 \pm 1
secondi molari	12,6 \pm 2,2	12,2 \pm 2,1
terzi molari	21,8 \pm 2,4	21,8 \pm 2,3
<i>Arcata inferiore</i>		
Incisivi mediali	6,5 \pm 1	6,2 \pm 1,1
Incisivi laterali	7,7 \pm 1,2	7,3 \pm 1,1
canini	10,8 \pm 1,8	9,85 \pm 1
primi premolari	10,8 \pm 1,6	9,8 \pm 1
secondi premolari	11,4 \pm 1,7	10,8 \pm 1,4
primi molari	6,2 \pm 0,9	5,9 \pm 0,8
secondi molari	12,1 \pm 2,1	11,6 \pm 2
terzi molari	21,8 \pm 2,4	21,8 \pm 2,4

TAB. XLI. Epoca di fusione dei principali nuclei di ossificazione (DURANTE, 1979, modificata)

Segmento osseo	Epoca di fusione
Epifisi prossimale tibia	16-21 anni
Testa del femore	16-19 anni
Testa dell'omero	16-20 anni
Condilo omerale	15-19 anni
Epifisi distale tibia	16-20 anni
Epifisi distale perone	16-20 anni
II-V metacarpo	16-20 anni
Epifisi distale radio	18-20 anni
I metacarpo	16-20 anni
Falangi delle mani	16-20 anni
Falangi del piede	16-19 anni
I metatarso	16-19 anni
Grande tuberosità omero	16-20 anni
II-V metatarso	16-19 anni
Piccola tuberosità omero	16-20 anni
Grande trocantere	16-19 anni
Epifisi prossimale perone	16-21 anni
Rotula	15-19 anni
Epifisi distale ulna	18-20 anni
Epifisi prossimale radio	15-19 anni
Trapezoide	15-20 anni
Piccolo trocantere	16-19 anni
Olecrano	15-20 anni
Troclea omerale	15-19 anni
Tuberosità anteriore tibia	16-21 anni
Epicondilo	15-19 anni
Acromion	18-20 anni

1) Una nomade minorenni imputata di furto fu giudicata imputabile, nonostante la perizia svolta non avesse fugato ogni dubbio sull'avvenuto raggiungimento degli anni 14; il giudicante (*Trib. Minorenni L'Aquila, sent. n. 402 del 16 novembre 1994*) decise per la ricorrenza dell'imputabilità, perché l'imputata stessa aveva dichiarato, di fronte ai Carabinieri, al momento del loro intervento una data di nascita precisa, dalla quale si desumeva che al momento del fatto aveva compiuto da appena tre giorni i quattordici anni: dal rapporto dei Carabinieri, poi, emergeva che la madre aveva confermato le dichiarazioni della figlia. Nella stessa sentenza si motivò espressamente l'imputabilità con l'avvenuto raggiungimento dei quattordici anni da tre giorni, al momento del fatto, dando giustamente per scontato quanto contenuto nell'interrogatorio, che ripeteva ciò che era stato riportato nella comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri. In quel caso il dubbio non era serio perché nessun interesse avrebbe avuto l'imputata a dichiarare quell'età, anzi avrebbe avuto l'interesse opposto, per beneficiare del trattamento della non imputabilità.

2) Una minorenni nomade, accusata di rapina in concorso con altre sette persone, ai danni di una donna anziana, nell'immediatezza dei fatti disse ai carabinieri intervenuti di avere più di quindici anni. Il giorno dopo, al personale dell'Istituto penale minorile e al GIP (*GIP Trib. Minorenni di L'Aquila, ordinanza del 2 ottobre 2000*), in sede di udienza di convalida dell'arresto, affermò di avere 13 anni. In quel momento non erano stati compiuti accertamenti medici e doveva ritenersi credibile l'età di quindici anni, perché corrispondeva alla data di nascita rilasciata nell'immediatezza dei fatti, e quindi senza preparazione, ai Carabinieri. L'osservazione "de visu" confortò quella convinzione, anche se in via altamente residuale. La minore fu ricoverata presso l'IPM di Roma e nel frattempo si dispose la perizia medico-legale su lei. La perizia dimostrò che l'arrestata aveva un'età di circa diciassette anni, come emerse dall'esame radiologico del polso, confermato da quello della dentatura. Si riscontrò in lei una dentizione permanente ed, in corrispondenza dell'arcata superiore, la parziale eruzione del 7° elemento dentario a sinistra e la mancata eruzione del corrispondente a destra. A livello di arcata inferiore, si osservò un lieve affollamento del gruppo incisale e una carie distruttrice a carico del 6° elemento dentario a destra.

3) Un ragazzo nomade arrestato per furto in abitazione era stato sottoposto ad un sommario esame radiologico presso l'Ospedale di Avezzano. Quell'esame terminò con l'affermazione che il ragazzo aveva un'età fra i quattordici e i quindici anni. Il difensore aveva prodotto copia del passaporto e dell'estratto di nascita del Comune di Roma, da quali emergeva l'età inferiore ai quattordici anni del ragazzo. Quei documenti apparivano palesemente contraffatti, persino nella provincia di residenza (Venezia anziché Verona, per Legnago), il passaporto non presentava alcun crisma di ufficialità e non si poteva escludere che l'estratto potesse riferirsi ad altra persona. L'abitudine di scambiare i documenti è molto diffusa in quei casi e il passaporto portava una fotografia di un bambino di cinque anni, con i tratti chiaramente diversi da quelli dell'indagato. Sembrava, inoltre, strano che un passaporto potesse essere stato rilasciato personalmente ad un minore di cinque anni, perché, in quei casi, si ricorreva all'iscrizione sul passaporto dei genitori. I dati scientifici acquisiti, per quanto non approfonditi, non potevano essere inficiati da elementi che presentavano un notevole indice di opinabilità (*GIP Trib. Minorenni di L'Aquila, ordinanza del 29 maggio 2000*).

4) Una minore nomade era stata arrestata in flagranza di furto in abitazione e, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, esibì una copia dell'estratto dell'atto di nascita, dal quale emergeva che era nata in Palermo il 28 agosto 1979 (il furto era stato compiuto il 22 febbraio 1993), ma contraffatto nell'ultima cifra dell'anno di nascita. In quell'occasione la ragazza esibì anche un passaporto della Repubblica Jugoslava, nella quale erano indicate le sue generalità: "A.L., nata in Palermo (Italia) il 28 agosto 1979". I militari, accertata la flagranza del delitto di furto in abitazione, essendoci fondati motivi che l'arrestata avesse più di quattordici anni, la portarono presso il locale Ospedale, dove era sottoposta a radiografia del polso della mano destra. Al termine di quell'esame, lo specialista dichiarò che la ragazza poteva avere un'età fra i dodici ed i diciassette anni. Dagli atti richiesti ed inviati dal Municipio di Palermo, per fax, nell'immediato, emergeva che l'effettivo anno di nascita era il 1978 e non il 1979. Quest'ultima circostanza permetteva di superare l'incertezza derivante sia dalle dichiarazioni della ragazza sia, soprattutto, dall'eccessivo margine

indicato dallo specialista e di convalidare l'arresto, con conseguente custodia presso l'IPM di L'Aquila. Nel corso della custodia cautelare, si incaricava un medico legale di svolgere una approfondita perizia medica sulla ragazza ed egli concludeva che l'età poteva collocarsi fra i quindici e i sedici anni (*Tribunale per i minorenni di L'Aquila, sentenza n° 300 del 9 giugno 1993*: in particolare, dall'indagine radiografica delle spalle, dei gomiti, dei polsi, delle mani, del bacino e delle ginocchia emerse che le epifisi o cartilagini di coniugazione andavano progressivamente scomparendo, fenomeno che avviene fra i sedici e i ventiquattro anni, considerate tutte le possibili varianti. Per ciò che concerneva l'aspetto dentario, utilissimi elementi di giudizio e di riscontro erano scaturiti dallo stato di usura delle superfici masticatorie).

5) In un caso due vigili urbani fermarono nel corso di un controllo stradale una vettura, alla guida della quale fu trovato un minorenni, denunciato per guida senza patente ed altro. Il ragazzo fu portato in Ospedale e su di lui si fece una radiografia, per stabilire l'età al termine delle operazioni, ed esaminata la lastra, fu redatto un referto medico, dal quale risultava, dalla struttura delle ossa e dalle cartilagini, un'età fra i quindici e i diciassette anni. Il ragazzo, dopo la liberazione, si rese irreperibile e non fu possibile svolgere esami più approfonditi. Giunti al dibattimento, il tribunale disponeva l'acquisizione della testimonianza del medico chirurgo dell'Ospedale. Egli dichiarò di non avere svolto visita clinica esterna su di lui e che in quella occasione si fece riferimento a tabelle predeterminate, per l'urgenza. Il medico non esclude il raggiungimento dei quattordici anni e confermò l'alta probabilità che l'età indicata sul referto fosse quella esatta, perché la linea cartilaginea era stata trovata abbastanza ridotta. A specifica domanda, il medico rispose che la percentuale di superamento dei quattordici anni era pari al 60-65%. Il Tribunale dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato, perché non era stata raggiunta la prova sul superamento dei quattordici anni. La testimonianza rilasciata dal medico era stata assai generica e lacunosa. In molti punti egli aveva circondato di eccessive cautele le sue dichiarazioni, al punto da non avere mai potuto affermare con convinzione l'effettiva età dell'imputato. Il medico aveva fatto continuo riferimento a parametri generici, come le tabelle predeterminate e anche quando aveva esaminato la lastra, in dibattimento e quindi nella fase principale del processo, nella quale si richiede la massima precisione, non aveva saputo indicare con certezza, o perlomeno con non eccessiva approssimazione, l'età dell'imputato (*Trib. Minorenni di L'Aquila, sentenza n. 294 del 6 luglio 1994*). L'incertezza aveva riguardato ben il 40% delle probabilità, ed era stata anche alimentata da una sentenza del GIP di un altro Tribunale per i minorenni (iscritta nel casellario giudiziale). Quella sentenza, in data prossima ai fatti, aveva stabilito la non imputabilità, per altri reati, dell'imputato per essere questi minore degli anni quattordici).

* F. Eramo, *Tecniche di accertamento dell'età minorile*, in *Giust. pen.*, 7, 2001

Il dubbio che determina incertezza sull'età dell'imputato deve essere oggetto di delibazione da parte del giudice che procede, non essendo sufficiente la semplice deduzione dell'interessato.

Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7328, in *Cass. pen. 2008, 239305*

L'art. 8 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, al comma 1, impone al giudice di disporre perizia, anche di ufficio, quando vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato e prevede inoltre, al comma 2, che, nel caso in cui le incertezze permangano, il giudice deve presumere la minore età. Tale presunzione, peraltro, non sussiste allorché non ricorrano, a seguito degli accertamenti radiografici, situazioni di incertezza, a nulla valendo, in contrario, la produzione da parte dell'interessato di documentazione d'identità priva di qualsiasi autenticità e di sicura riferibilità soggettiva (da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva esclusa l'idoneità di una documentazione prodotta solo in fotocopia - estratto di nascita, fotocopie delle cartelle cliniche relative al ricovero per parto dell'asserita madre, passaporto croato - a contrastare gli esiti univoci degli accertamenti medici che deponavano senza incertezze per un'età maggiore di quattordici anni).

Cassazione penale, sez. IV, 03 febbraio 2006, n. 8164, in *Guida al diritto 2006, 20 103*

In caso di dubbio sull'età dell'imputato spetta al giudice minorile e non al g.o. il relativo accertamento, all'esito del quale occorre valutare la questione di competenza. (La Corte ha precisato che, di fronte a risultanze documentali univoche e a precedenti giudicati che hanno stabilito la maggiore età dell'imputato, l'accertamento peritale si rivela superfluo).

Cassazione penale, sez. I, 11 luglio 2007, n. 32810, in *Cass. pen. 2007*

Non soltanto la accertata minore età dell'imputato, ma anche la mera insorgenza del dubbio in ordine alla stessa (nella specie, l'esito dell'esame odontoiatrico era risultato ambivalente), determina, ai sensi degli art. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. n. 448/1988, la dichiarazione di incompetenza funzionale da parte del giudice ordinario e la immediata trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, con trasferimento dell'imputato sottoposto a misura cautelare detentiva presso l'istituto carcerario minorile.

Tribunale Milano, 05 dicembre 2005, in *Foro ambrosiano 2005, 4 431*

La translatio iudicii innanzi al giudice minorile nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio in ordine all'età dell'indagato - ai sensi e per gli effetti degli art. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 - non determina la caducazione della misura cautelare personale in atto disposta dal giudice ordinario incompetente. Invero, l'inciso "per qualsiasi causa" contenuto nell'art. 27 c.p.p. non consente alcuna distinzione, sicché l'incompetenza funzionale del giudice ordinario rispetto a quello minorile riceve lo stesso trattamento dell'incompetenza *ratione loci* o *materiae*.

Uff. Indagini preliminari Milano, 27 ottobre 2005, in *Foro ambrosiano 2005, 4 429*

In presenza di dichiarazione fatta da sedicente all'atto dell'arresto in ordine alla propria minore età, di successiva produzione del passaporto che conferma tale elementi, ove le risultanze dell'esame radiografico carpale, pur affermando la maggiore età, non siano incompatibili con il dato anagrafico documentale, è da ritenere al riguardo un ragionevole dubbio sulla minore età, determinando quindi la competenza del Tribunale per i minorenni ex art. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

Uff. Indagini preliminari Milano, 27 ottobre 2005, in *Foro ambrosiano 2005, 4 429*

Costituisce idoneo strumento di accertamento dell'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva.

Cassazione penale, sez. VI, 10 marzo 2003, n. 18336, in *Cass. pen. 2004, 2920*

Dal combinato disposto degli art. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'inquisito è assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio sulla età minore dell'inquisito, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, comporta la cessazione della competenza del giudice ordinario e la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età. L'esito di tale procedimento incidentale determina in via alternativa, o la competenza del giudice ordinario quando sia accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento principale e l'utilizzazione quindi di tutta l'attività processuale già svolta, ovvero, nel caso contrario, la competenza del tribunale per i minorenni, con la conseguenza che il procedimento principale deve essere trattato "ex novo" davanti al tribunale specializzato.

Cassazione penale, sez. VI, 22 gennaio 2003, n. 22536, in *Cass. pen. 2004, 2919*

Sussiste la competenza del g.i.p. del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito il fermo di persona asseritamente maggiorenne a provvedere alla convalida dello stesso anche nel caso in cui nel corso dell'udienza camerale sorga incertezza sulla minore età del fermato, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura cautelare prevista nel caso di loro violazione.

Cassazione penale, sez. I, 08 febbraio 2002, n. 10041, Dani, in *Cass. pen. 2003, 1237*

Dal combinato disposto degli art. 67 c.p.p. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, si desume che ove sorga anche il semplice dubbio sull'età dell'inquisito, cessa ogni competenza del giudice ordinario e incombe su quello minorile il compito di procedere ai relativi, scrupolosi accertamenti. (Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice minorile, ha ritenuto sussistente l'incertezza circa l'età dell'imputato, non essendo apparsi esaustivi i sommari accertamenti antropometrici ed essendo quindi indispensabile una approfondita consulenza tecnica).

Cassazione penale, sez. I, 28 febbraio 2000, n. 1449, Salil, in *Cass. pen. 2001, 1291*

Il giudice può legittimamente non ritenere attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento di identità, facendo esso fede fino a querela di falso solo con riferimento all'autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell'intestatario del documento. (Nell'affermare il principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di conferma di una misura cautelare emessa nei confronti di un soggetto ritenuto maggiorenne e come tale riconosciuto attraverso una apposita consulenza tecnica, nonostante che lo stesso, dalla dichiarazione annotata su passaporto rilasciato dal consolato in Italia dello stato di appartenenza al proprio genitore, risultasse essere indicato come minorenni).

Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 1997, n. 183, Davidovic, in *Giust. pen. 1998, III, 116*

A fronte del permanere di una situazione di dubbio circa l'età dell'imputato minorenni, per la chiara divergenza tra gli univoci riscontri documentali, di cui non sia stata dedotta la falsità, che ne attestino lo stato di infraquattordicenne, rispetto alla vaghezza ed

alla genericità delle indagini peritali espletate, indicativamente concludenti per una età superiore ai quattordici anni, trova applicazione, in favore dell'imputato stesso, la presunzione di non imputabilità.

Tribunale minorenni Perugia, 11 marzo 1996

La presunzione di minore età contemplata dall'art. 8 comma 2 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, è circoscritto al dubbio circa il compimento o no dei 18 anni, e non riguarda il dubbio circa l'assoluta non imputabilità del minore.

La presunzione di minore età prevista dall'art. 8 comma 2 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, opera solo quando il dubbio riguardi il compimento o meno di 18 anni da parte dell'imputato e non pure quando, anche dopo l'espletamento della perizia, permanga l'incertezza che il giovane sia minore di anni 14 e perciò assolutamente non imputabile.

Tribunale minorenni L'Aquila, 16 novembre 1994, in *Riv. it. medicina legale* 1997, 809; in *Giur. it.* 1995, II, 584 nota *MANERA*

La presenza fisica in udienza dell'imputato che non declini complete generalità, particolarmente circa la data di nascita e la sua condizione di maggiorenne o minorenni, non determina incertezza riguardo alla sua identità personale, ma solo un eventuale problema di ulteriori accertamenti, da effettuare nella stessa sede giudiziale con i mezzi previsti dalla legge. Conseguentemente, è abnorme l'ordinanza con la quale il pretore dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio sulla scorta del dubbio sulla maggiore età dell'imputato, sia perché esula dal paradigma di cui all'art. 555, comma 2 c.p.p., sia perché determina la regressione del procedimento alla fase precedente.

Cassazione penale, sez. V, 11 gennaio 1994, Genou Rachid, in *Mass. pen. cass.* 1994

In tema di accertamento dell'età dell'indagato, le risultanze di un documento del quale non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente - indipendentemente da una formale contestazione di falsità - promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza, debbono necessariamente cedere agli esiti di esami radiografici ed antropometrici. (Fattispecie in cui dagli esami medici era emerso che l'indagato era maggiore di età, in contrasto con le risultanze del documento di identità straniero in suo possesso, la Cassazione, risolvendo il conflitto insorto tra il giudice ordinario e quello minorile, ha affermato la competenza del primo osservando, sulla scorta del principio di cui in massima, che nella specie non si ravvisava nemmeno la semplice insorgenza del dubbio in ordine all'età dell'indagato, che avrebbe comportato la trasmissione degli atti al giudice minorile).

In caso di incertezza circa la maggiore età dell'imputato, anche in presenza di un documento di identità straniero di dubbia efficacia identificativa e fidefacente, fanno fede gli esiti degli esami peritali (radiografici ed antropometrici).

Cassazione penale, sez. I, 23 giugno 1993, Jovanovic, in *Cass. pen.* 1994, 2766

La semplice insorgenza del dubbio in ordine all'età dell'imputato - secondo quanto si ricava dal coordinamento degli art. 67 c.p.p. e 8 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 - comporta la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il contenuto di tale provvedimento si concreta praticamente in una declaratoria di difetto di competenza, determinata non da un accertamento giudiziale, bensì da un semplice dubbio, per ritenere il quale non basta la semplice deduzione dell'interessato, ma occorre una delibazione del giudice che procede.

Cassazione penale, sez. I, 12 novembre 1990, Minic, in *Giur. it.* 1991, II, 498

MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 9 LUGLIO 2007

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DI MIGRANTI MINORENNI.

La vigente legislazione in materia di immigrazione prevede l'inespellibilità di alcune categorie di soggetti, tra cui i migranti minorenni, ai quali l'ordinamento, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, riserva un trattamento di particolare favore in considerazione della vulnerabilità della loro condizione.

I migranti minorenni, infatti, sia che vengano rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale sia che siano giunti in Italia attraverso canali regolari, rientrano in una delle categorie protette previste dall'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per le quali è sancito il divieto di espulsione che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

L'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l'espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione.

Pertanto, nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d'età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età.

Al riguardo, il Comitato sui diritti dell'infanzia dell'Unicef, nell'affermare, al punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3.6.2005 alla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989, l'importanza prioritaria della valutazione dell'età del minore in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età, del sesso, dell'integrità fisica e della dignità del minore, raccomanda, nei casi incerti, di "accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino".

Pertanto, in materia di accertamento dell'età del minore, l'art. 8, comma 2, del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", fissa il principio di presunzione della minore età, stabilendo che "qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sull'età del minore, questa è presunta ad ogni effetto".

Il predetto principio, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta in cui sia necessario procedere all'accertamento della minore età. Pertanto, la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore.

Si soggiunge, infine, che fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti in argomento, all'immigrato dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori.

Nel sottolineare la particolare rilevanza della questione, si invitano le SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze, a dare alla presente circolare la più ampia diffusione ai dipendenti uffici.

ART. 9 ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITÀ DEL MINORENNE

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

L'art. 1 del DPR 448/88 stabilisce che le disposizioni del decreto e quelle del codice di procedura penale devono essere applicate **"in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenni"**; ogni fase del processo deve essere modellata sulla personalità del minore: così in tema di assistenza psicologica ed affettiva (art. 12); in caso di arresto in flagranza ad opera degli agenti di pg (art. 16); in sede di applicazione delle misure cautelari (artt. 19-24); ai fini

della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27); per la sospensione del processo e la messa alla prova (artt. 28-29)

La centralità dell'esame della personalità, nella doppia funzione di mezzo diagnostico e prognostico, consente di realizzare il principio di individualizzazione.

L'art. 9 disciplina gli accertamenti della personalità del minore finalizzati:

- 1) *accertamento dell'imputabilità (art. 98 cp);*
- 2) *rilevanza sociale del fatto (art 27 DPR 448/88);*
- 3) *adeguate misure penali (art 30);*
- 4) *eventuali provvedimenti civili (art. 32)*

L'area degli accertamenti investe, a differenza di quanto era previsto nell'art. 11 r.d.l. n. 1404/1934, *"le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali"*, così profilandosi un quadro che dovrebbe comprendere diversi elementi temporali (passato, presente, futuro): non più, e non solo, i precedenti personali e familiari, ma anche le attuali condizioni e le eventuali risorse su cui il minore potrebbe in futuro contare: ciò che distingue la nuova norma dalla vecchia è la necessità di specificare le finalità dell'accertamento personologico che il legislatore del '34 aveva ommesso: *"...al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili..."*;

Quanto agli obiettivi, gli accertamenti relativi alla personalità risultano funzionali, innanzitutto, alla determinazione della **"imputabilità"** (art. 98 c.p.). Consentono, poi, di determinare il **"grado di responsabilità"**: in luogo di una interpretazione diretta a calare il concetto in un ambito psicologico-giuridico, e ad esplicitarlo come *"insieme di capacità, competenze, attitudini relazionali del soggetto a rendere conto, ad assumersi l'obbligo - considerato come bisogno evolutivo, diritto e dovere - di rispondere degli effetti sociali e giuridici delle proprie azioni"*, va privilegiata altra esegesi diretta a ricondurre la nozione in un contesto esclusivamente giuridico, per dedurre la rilevanza, una volta ritenuta sussistente la capacità d'intendere e volere, sul piano commisurativo (art. 133 c.p.), con particolare riguardo all'intensità dell'elemento soggettivo e alla capacità a delinquere. Gli accertamenti relativi alla personalità mirano anche a valutare la **"rilevanza sociale del fatto"**, necessaria ai fini della soluzione anticipata prevista nell'art. 27, ma utile anche per verificare la praticabilità della sospensione e messa alla prova ex art. 28. Più in generale, la conoscenza della personalità del minore consente di adottare, e dunque si pone alla base di, **"adeguate**

misure penali": del resto, il richiamo espresso alla personalità del minorenni compare in diverse disposizioni e con riferimento a differenti istituti/momenti del procedimento penale (v. in particolare artt. 16 c. 3, 25 c. 2, 28- 29, 30 c. 1, 31 c. 2 e c. 5, 37 c. 2), mentre il combinato disposto degli artt. 1 c. 2 e 9 rivela che la conoscenza del minore è imprescindibile elemento fondante ogni risposta penale adeguata, conducendo a soluzioni **"individualizzate"**. Ancora, la conoscenza della personalità consente anche di intervenire adottando **"gli eventuali provvedimenti civili"** (v. in particolare artt. 32 c. 4 e 33 c. 4).

E' evidente la differenza, rispetto al codice di procedura penale, della possibilità di disporre la perizia psicologica: l'indagine peritale sulla personalità nel rito ordinario è ammessa solo per accertare la sussistenza di infermità mentali (art. 220, c.2, c.p.p.)

Destinatario degli accertamenti sulla personalità è chi sia stato minorenni al momento del fatto, a nulla rilevando che abbia raggiunto la maggiore età al tempo del processo, o che si tratti di soggetto non imputabile per legge [può essere oggetto d'indagine personologica l'infraquattordicenne, in ragione delle possibili misure - civili, amministrative, penali - comunque adottabili nei suoi confronti].

Legittimati all'accertamento sono gli organi giudiziari: per esplicita menzione legislativa il p.m. e i giudici, di primo grado - g.i.p., g.u.p. giudice del giudizio - o di secondo grado, di sorveglianza; non di cassazione, a cui è preclusa ogni indagine di merito. E' da escludere che vi provveda autonomamente la polizia giudiziaria, destinataria, semmai, della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria di acquisire informazioni circa il minore [prima oggetto della c.d. scheda minorile, ora del **Mod. 174**, in cui i settori III e IV riportano sommarie notizie relative al minore e alla sua famiglia], posto che interlocutori privilegiati al fine di apprendere informazioni di cui all' art. 9 sono in particolare i servizi minorili (v. **art. 6**).

Se appare chiara la necessità di procedere agli accertamenti di cui all' art. 9 - e, quindi, il dovere di assumere informazioni al riguardo - resta invece affidata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria la scelta dei mezzi e degli strumenti opportuni e utili a tal fine: così, è possibile l'impiego delle prove tipiche o atipiche, e, perciò, se in qualche caso può ritenersi necessaria una perizia psicologica, più frequentemente l'attività di accertamento può prescindere da quest'ultima e risolversi nell'osservazione diretta del comportamento del minore nel corso del procedimento, corroborata dalle informazioni acquisite specie dai servizi minorili, che costituiscono il **"canale tecnico principale e privilegiato, anche se non esclusivo, per l'acquisizione degli elementi di conoscenza"**.

Certamente, il secondo comma indica due veicoli peculiari al sistema, che si risolvono in altrettanti strumenti d'indagine relativi alla personalità, prevedendo che p.m. e giudice possano **"assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni"** e **"sentire il parere di esperti"**, ed aggiungendo che tali acquisizioni possano avvenire anche **"senza alcuna formalità"**. La norma solleva dubbi di incostituzionalità, per violazione degli artt 24 e 111 Cost., ma anche in riferimento all'art. 76 Cost, ravvisandosi una violazione della legge delega (art.2, n.3): in base alla legge delega il Legislatore è stato autorizzato ad apportare quelle modifiche ed integrazioni ai principi del processo penale ordinario ritenute necessarie per tutelare la personalità del minore: non si comprende come il mancato rispetto delle modalità acquisitive dei mezzi di prova del sistema ordinario possa incidere sulle condizioni psicologiche del minore o sulle sue esigenze educative.

Si ritiene, anche in ossequio al principio di lettura costituzionalmente orientata della norma, che le assunzioni avvengano rispettando le modalità acquisitive previste dal codice di rito ordinario (artt. 194 e ss; 362); così sarà per gli accertamenti

tecnici del pm non rinviabili (art. 360 cpp), salvo il diritto di richiedere l'incidente probatorio (362 cpp).

Posto che l'art. 431 lett. g) c.p.p. prevede che nel fascicolo per il dibattimento vadano raccolti i documenti relativi al giudizio sulla personalità di cui all'art. 236 c.p.p., e ciò assume particolare rilievo proprio in relazione al procedimento a carico di minorenni, non si è mancato di segnalare che le acquisizioni riguardanti in particolare la sussistenza dell'imputabilità, in quanto riguardano un soggetto in fase evolutiva e dalla personalità in formazione, costituiscono atti irripetibili, che, sempre ai sensi dell'art. 431 c.p.p., vanno allegati al menzionato fascicolo.

L'inosservanza del dovere di compiere gli accertamenti *de quibus* non è corredata da specifica sanzione: secondo la dottrina non integra nullità ex art. 178 c.p.p., ma un difetto di motivazione della decisione adottata ex art. 125 c. 3 c.p.p. [C IV 12.10 1994, Jovanovic, CED 200405 ha ritenuto che l'indagine sulla personalità prevista dall' art. 9 non può essere considerata un adempimento del p.m. la cui mancanza comporti nullità generale di cui all'art. 178, lett. b c.p.p. che riguarda l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale; qualora l'indagine, che spetta anche al giudice, venga omessa "il conseguente vizio di ordine procedurale, ove configurabile, può valere ad integrare una nullità a regime intermedio ma non certo una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c. 1 c.p.p."].

La metodologia da utilizzare per questo tipo di accertamento dovrebbe riguardare due livelli d'intervento, l'osservazione diretta (storia del ragazzo e colloqui) e i test psicologici. Può ritenersi acquisita l'integrazione di più metodologie dell'esame psichico, tra le altre quella classica della psichiatria clinica con colloqui liberi e tematici che consente di giungere a deduzioni ottenute con elementi intuitivo-comprensivi, in cui inevitabilmente vengono esaltate le qualità dell'esaminatore, la sua preparazione e la sua esperienza, e quella cosiddetta sperimentale della psicologia clinica attraverso i test psicologici, che tende a raggiungere risultati e chiavi di lettura obiettivi ed oggettivi, attraverso la standardizzazione e la taratura dei test stessi e i cui dati possono essere utilizzati, valutati e criticati anche da altri esperti.

L'esame del minore dovrebbe prevedere nei suoi punti essenziali:

- raccolta della storia personale del minore o anamnesi al fine di conoscere le linee di sviluppo psichico del soggetto in esame ed i fattori fisici, individuali, ambientali e relazionali che possono aver contribuito al costituirsi della sua organizzazione mentale e all'instaurarsi, eventualmente, delle problematiche che hanno comportato la richiesta di intervento psicologico.

- applicazione e valutazione dei test psicologici al fine di ottenere campioni completi e sistematici di un certo tipo di comportamento verbale, motorio, percettivo e proiettivo, nel quadro dinamico di una situazione standardizzata, con il vantaggio di una raccolta dati ridotta negli aspetti soggettivi da parte dell'esaminatore.

L'utilizzo dei *test psicologici* presenta delle controindicazioni. La prassi ha evidenziato come il minore vive spesso spesso l'esecuzione di un test come un atto di violenza, con effetti di spersonalizzazione e di confusione: non comprende e non riesce a prevedere quale significato possa essere attribuito alle sue risposte e, pur non sottraendosi ad esso, per il pregiudizio che ne può derivare per la sua posizione processuale, tende il più delle volte a dare risposte generiche, a non comprometersi troppo.

Il *colloquio clinico*, diversamente, consente una maggiore partecipazione del minore, ma non elimina del tutto i rischi che le risposte siano date in funzione del vantaggio da conseguire per la propria posizione processuale: cautela nel rispondere e un atteggiamento di generale indifferenza sono generalmente le

reazioni degli intervistati, che non conoscono i parametri interpretativi del consulente.

Anche l'*inchiesta sociale*, affidata ai servizi sociali, rischia di compromettere in termini di attendibilità i dati raccolti; sebbene il minore è meno preoccupato rispetto ai test e al colloquio psicologico, laddove l'intervistato rischia di manifestare quello che di sé ignora o non vuole manifestare agli altri, tuttavia nell'analisi del rapporto personale e familiare, il minore conosce o intuisce gli schemi interpretativi dell'intervistatore e tende a dare risposte rassicuranti.

L'indagine sulla personalità del minore risente del clima in cui è condotta: essa è finalizzata a capire il disagio che ha determinato il soggetto a commettere un reato, evidenziando i tratti personologici più precari e, conseguentemente, incide sull'autostima del minore.

da **E. Roli**, *Dal reato alla personalità, il modello diagnostico nella giustizia minorile*, Milano, 1990, p. 56

"... B, sapendo che l'autorità giudiziaria attribuisce valore alle garanzie lavorative fornite dall'imputato, inizia il suo primo colloquio ad elencare tutti i lavori svolti nell'ultimo triennio; un altro minorenne riferì all'assistente sociale di esser certo che non sarebbe andato incontro a condanna in quanto stabilmente occupato; F. rassicura l'assistente sociale elencando le cause giustificative del suo stato: <<sono nato al Sud e poi emigrato a T.. in una famiglia numerosa e con pochi soldi... a scuola le maestre mi hanno un pò emarginato... ho provato a cercare lavoro, ma c'è troppa disoccupazione... vivo in un quartiere degradato, quindi criminale, ha la sua influenza, vero?...ah, quasi dimenticavo, da piccolo mi è morto pure un fratellino...>>"

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Lesame psicodiagnostico nel processo penale minorile*, in *Criminologia e psichiatria forense*, 1987; AA.VV., *Rilievi critici sul problema dell'imaturità nel processo penale ai minorenni: aspetti tecnici e d'intervento*, in *Psicologia e Giustizia*, 1980; **Catanesi R., Martino V.**, *Verso una psichiatria forense basata su evidenze*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 28, pp. 1011-1065, 2006; **Ferracuti S.**, *I test mentali in psicologia giuridica e forense*, Centro scientifico Editore, Torino, 2008; **C. Rizzo**, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore*, Milano, 2007; **E. Roli**, *Dal reato alla personalità, il modello diagnostico nella giustizia minorile*, Milano, 1990; **Volterra V.**, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2006

- **WAIS – R (Wechsler Adult Intelligence Scale Revisionated)** di **D. Wechsler** è un test di livello tarato e standardizzato per gruppi di età dai 16 anni in poi, composto da sei subtest verbali e cinque subtest di performance, con tre tipi di Q.I., verbale, di performance e totale, ha un indice di deterioramento mentale, valuta il funzionamento dei processi di pensiero, la memoria immediata, la concentrazione, le funzioni logiche produttive e riproduttive, la creatività, la tenacia, la determinazione, l'apprendimento, l'intelligenza sociale. Il reattivo permette sia il confronto interpersonale delle funzioni intellettive di un soggetto con quella della popolazione generale, espressa in Q.I., sia il confronto intrapersonale dell'efficienza delle diverse funzioni che sono alla base dei risultati nei diversi subreattivi.

- **WISC – R (Wechsler Intelligence Scale Children Revisionated)** di **D. Wechsler** è un test di livello per la fascia d'età 6 – 16 anni, con le stesse caratteristiche della WAIS., ma comprende 12 prove o subtest, di cui sei appartenenti alla Scala Verbale e sei alla Scala di Performance; ogni subtest esplora un insieme di funzioni dell'attività intellettuale, quantificando il rendimento ad ogni prova. Il test permette di effettuare una valutazione del livello globale di intelligenza espresso in termini quantitativi e una valutazione qualitativa sulla presenza o meno di equilibrio delle funzioni psichiche singole e in interazione fra loro.

- **MMPI - A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Adolescent)** di **J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath e B. Kaemmer** è un questionario di personalità adattato specificamente per gli adolescenti (14 – 18 anni); come il MMPI, è il più utilizzato per la diagnosi clinico-nosografica anche nella versione per l'adolescenza; è composto da 478 item, conta sei scale di validità, più un indicatore di validità denominato **Non so**, che indica il numero totale di risposte omesse; dieci scale cliniche di base, quindici di contenuto e 10sei supplementari. Il MMPI – A ha mantenuto le scale cliniche di base del test originale e in più riporta molte delle innovazioni introdotte nel MMPI – 2, come le misure di incoerenza e le quindici nuove scale di contenuto. Vere e proprie innovazioni sono rappresentate da item riferiti allo sviluppo e alla psicopatologia degli adolescenti. Il questionario valuta lo stato psichico del momento, la condizione in cui si trova l'esaminando, ma anche i meccanismi di difesa consci e inconsci, i tratti di aggressività, di impulsività, di insicurezza, di ansia; valuta la presenza di dipendenza patologica, il tono dell'umore, la capacità di anticipare e progettare azioni e comportamenti. Può, inoltre, valutare la tendenza negli adolescenti a sviluppare problemi legati all'alcol e alla droga, ma anche comportamenti, atteggiamenti, percezioni di sé e degli altri riferiti e percepiti in modo immaturo. Le norme italiane sono state ricavate da un campione di circa 1300 soggetti di entrambi i sessi, fra i 14 e i 18 anni d'età.

- **Test di Rorschach di H. Rorschach** è un test percettivo-proiettivo semistrutturato, tuttora il più utilizzato e studiato attraverso ricerche e tarature internazionali; valuta la qualità dell'intelligenza, dell'affettività e delle relazioni oggettuali. Delle funzioni cognitive analizza l'approccio alle problematiche, le capacità di astrazione, le funzioni pratico-concrete, la capacità di progettazione, le funzioni di critica e di giudizio, il pensiero analitico, l'aderenza alla realtà. Descrive la tipologia psicologica della personalità, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, l'immatunità affettiva, i meccanismi difensivi, l'identificazione di genere, le relazioni sociali. E' utilizzato per la diagnosi per tratti e per quella differenziale. Attraverso medie e percentuali indica le eventuali alterazioni psichiche.

Vengono inoltre frequentemente utilizzati **test grafici** come il Disegno della Figura Umana di K. Machover e il Disegno della Famiglia di L. Corman e L. Porot o più raramente il test dell'Albero di K. Koch e il reattivo di disegno di Wartegg; sono test molto utili per le diagnosi cliniche descrittive, ma hanno minore attendibilità e validità dal punto di vista statistico dei test segnalati in precedenza, come il VMGT, le Scale di Wechsler, l'MMPI e il Rorschach; dovrebbero essere considerati di supporto al colloquio e agli altri test e non utilizzati in ambito forense senza il contorno metodologico classico.

- **Disegno della Figura Umana di K. Machover** è un test proiettivo elaborato da Karen Machover nel 1948 prendendo spunto dalle teorie di Frank (1935) sul concetto di proiezione applicato ad alcuni test di personalità; con il suo metodo d'interpretazione la Machover si discosta radicalmente dalle teorie della Goodenough che aveva elaborato l'interpretazione del disegno infantile esclusivamente per valutarne gli stadi di sviluppo e crescita attraverso i segni presenti o mancanti nel disegnare figure umane. **C o n** l'approccio della Machover, valido anche per l'età adulta, il test analizza l'identità di genere e di ruolo, la maturità dell'Io, la dipendenza, l'autonomia, l'energia psichica, i tratti di personalità, il tono dell'umore, l'aggressività; la storia da costruire sui disegni fornisce indicazioni rispetto gli ideali dell'Io, ponendo a confronto quanto prodotto verbalmente a quanto realizzato graficamente. Può essere effettuata diagnosi clinica.

- **Disegno della Famiglia di L. Corman e L. Porot** è un test proiettivo; vengono solitamente utilizzate entrambe le metodologie, quella di Corman – “Disegna una famiglia di tua invenzione” – e quella di Porot – “Disegna la tua famiglia” -. Analizza i vissuti del minore rispetto i rapporti affettivi intrafamiliari, fondamentali per la formazione della sua personalità. Il Disegno della Famiglia permette di conoscere i sentimenti anche inconsapevoli del minore verso i familiari e comprendere la sua capacità d'interagire con le persone significative del suo ambiente, soprattutto valuta quanto possa sentirsi inserito nella propria famiglia o quanto distante e distaccato, ma anche sentimenti di abbandono o di gelosia e rifiuto verso eventuali fratelli o altre figure, ad esempio nelle famiglie ricostituite. Fornisce indicazioni rispetto le relazioni oggettuali, ampliando così gli studi sullo sviluppo affettivo, inizialmente focalizzati esclusivamente sulla teoria freudiana delle pulsioni.

P.Capri, L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore di reato, in Atti del convegno di psicologia giuridica, Siracusa 2003

Per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98, comma 1, c.p., la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettuale, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori etnici, di distinguere il bene dal male, illecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, al grado di istruzione e di educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto conto anche della natura dello stesso fatto-reato. Pertanto, l'indagine del giudice, da un lato, non può prescindere dagli accertamenti sulla personalità del minore previsti dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1998 n. 448, dall'altro implica l'attenta valutazione della natura del reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a seconda della qualità dell'illecito, del bene giuridico offeso, della struttura della fattispecie criminosa. Ne discende che il giudizio sulla maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è necessariamente legato a particolari indagini tecniche e ben può essere formulato dal giudice attraverso l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio.

Cassazione penale, sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in *Guida al diritto* 2007, 1 70

La facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minore, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omissso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

Cassazione penale, sez. V, 09 maggio 2006, n. 21181, in *Foro it.* 2007, 11 616

Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che richiama l'art. 9 stesso d.P.R., le disposizioni che prevedono la necessità dello svolgimento di indagini sulla personalità del minore al fine di verificarne l'imputabilità devono ritenersi applicabili anche nel procedimento d'appello, qualora nel corso del giudizio di secondo grado emergano o siano dedotti elementi che contrastino con la già ritenuta imputabilità dell'imputato minore fattispecie in cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, nonostante nel corso del giudizio fossero emersi nuovi elementi, tali da incidere sul giudizio formulato in primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza dell'imputabilità del minore, non aveva assolutamente motivato sul punto, omettendo di procedere ad ogni ulteriore verifica).

Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2005, n. 19989, in *Cass. pen.* 2007, 3 1207

Al fine dell'accertamento della imputabilità del minore, l'indagine sulla personalità può non essere espletata su tutte le condizioni previste dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 qualora l'imputabilità sia dimostrata da altri elementi risultanti dagli atti processuali. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputata, consistito nell'essersi introdotta attraverso una finestra in una casa per trafugare denaro e valori, era pienamente valutabile da parte di un soggetto ultraquattordicenne, in ordine al quale non erano state evidenziate o alleggate condizioni o circostanze influenti sulla normale capacità di discernimento).

Cassazione penale, sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 10233

La facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minore, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omissso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione dell'omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

Cassazione penale, sez. II, 02 giugno 1992, in *Cass. pen.* 1994, 1014

all. n. 2

ANNOTAZIONI SULLA SCHEDA TECNICA

Con l'allegata scheda questo Ufficio si è posto come obiettivo quello di presentare uno strumento di raccolta dati, inerenti il minore che transita attraverso i Centri di Prima Accoglienza e gli Istituti Penali per i Minorenni, che possa essere omogeneo, per contenuti, per tutti i Servizi interessati e che segua il minore nel periodo detentivo, accompagnandolo nell'eventuale passaggio dal CPA all'IPM. Il CPA conserverà agli atti la copia della scheda, mentre l'originale sarà trasmesso all'IPM.

La scheda è composta da due parti: la prima destinata sia ai CPA che agli IPM e la seconda "Osservazione e Aggiornamento" riservata ai soli IPM in quanto presuppone un più lungo periodo di permanenza del minore nella struttura.

La stessa va compilata a cura dell'educatore il quale acquisisce le informazioni necessarie dal colloquio di primo ingresso e dai successivi, dalla matricola, dagli altri componenti l'èquipe, dal sanitario, dal colloquio con le famiglie e dall'osservazione.

Con la scheda che si propone si vuole fornire uno strumento di lavoro che potrà essere utilizzato da tutti gli operatori che necessitano di dati relativi al minore a favore del quale dovranno intervenire. Si ritiene, pertanto, che la stessa debba essere trasmessa anche ad altri Servizi minorili cui il minore viene affidato in caso di misura cautelare non detentiva o in casi di sospensione del processo e messa alla prova.

SCHEDA TECNICA

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome nato a

il residente in (prov.....)

via n..... domiciliato in

(prov.....) via.....n.....

quartiere telefono

nazionalità..... stato civile.....

POSIZIONE GIURIDICA

posizione giuridica attuale.....

titolo del reato

data di ingresso data di arresto

coimputati

provenienza.....

avvocato.....

assistente sociale

note

.....

A disposizione di

.....

Vicende giudiziarie pregresse

.....

Contatti con i servizi sociali territoriali antecedenti alla presente vicenda giudiziaria

.....

.....

SITUAZIONE FAMILIARE

Genitori

Conviventi si..... no.....

Cognome e nome età scolarità attività lavorative

.....

.....

Fratelli e sorelle

nome età scolarità attività lavorativa

.....

.....
.....
.....
.....

Altri parenti conviventi

Cognome e nome grado età scolarità attività lavorativa

.....
.....

Precedenti penali del nucleo: si..... no.....

.....
.....

LEGAMI RELAZIONALI SIGNIFICATIVI

nel nucleo familiare: si no

.....
.....
.....

nei gruppi formali : si no / informali : si no

.....
.....

.....
con l'altro sesso : sì no
.....
.....
.....

ATTIVITA' SCOLASTICHE LAVORATIVE E DI TEMPO LIBERO

scolarità.....

grado di alfabetizzazione.....
.....

esperienze lavorative.....
.....

attività di tempo libero.....
.....

**CARATTERISTICHE PSICOLOGICO-COMPORTAMENTALI EVIDENTI
ALL'ATTO DELL'INGRESSO - STATO EMOTIVO**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SITUAZIONE SANITARIA

Uso di sostanze stupefacenti :

consumatore occasionale.....

consumatore abituale.....

tossicodipendente.....

Uso di sostanze alcoliche

bevitore occasionale.....

bevotore abituale.....

alcooldipendente.....

Altre dipendenze

.....

.....

Malattie pregresse

.....

.....

Malattie in atto

.....

.....

OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Intervento posto in atto dagli operatori.....

.....

.....

.....

Proposte dell'equipe.....

.....

.....

Decisioni dell'Autorità Giudiziaria.....

.....

.....

OSSERVAZIONE E AGGIORNAMENTI

Atteggiamento durante la detenzione:

verso l'ambiente

.....

.....

verso le figure di autorità.....

.....

.....

Rapporto con gli operatori.....

.....

.....

Ricerca delle figure adulte.....

.....

.....

Modalità relazionale prevalente.....

.....

.....

Rapporto con i compagni e posizione nel gruppo

.....

.....

.....
.....
Rapporto con la famiglia durante il periodo di detenzione
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ALTRE OSSERVAZIONI
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....